

TORNATA DEL 29 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Domanda di urgenza e richiami del deputato Sormani-Moretti sopra una petizione, e risposta del ministro per le finanze. = Correzione di un errore di stampa in un progetto di legge testè votato. = Lettura di un disegno di legge del deputato Minghetti e di altri, per estensione di alcune disposizioni dell'articolo 15 della legge comunale a qualsiasi parte di territorio comunale. = Approvazione di un disegno di legge per garanzie dei diritti di autore delle opere d'ingegno nella provincia di Roma. = votazione per la nomina di un segretario della Camera. = Interrogazione del deputato Lovito sul ritardo dei lavori intorno alla strada dell'Agri, e risposta del ministro Castagnola. = Presentazione delle relazioni sopra i progetti di legge per vari conti amministrativi. = Seguito della discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Emendamenti dei deputati Landuzzi e Bersani all'articolo 37 — Opposizione del relatore Villa-Pernice al primo, che è respinto — Obbiezioni del deputato Della Rocca al 38° — Emendamenti dei deputati Landuzzi e Billia Paolo, e obbiezioni del deputato Rattazzi al 39° — Osservazioni e spiegazioni del ministro per le finanze — L'articolo è sospeso — Emendamento del deputato Tubi al 40°, respinto — Emendamenti dei deputati Santamaria e Billia Paolo al 43° — Opposizioni del ministro e dei deputati Villa-Pernice e Cancellieri al secondo, non ammesso — Emendamenti del deputato Santamaria al 57°, oppugnati e respinti — Approvazione degli articoli fino al 57.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni:

13,527. De Castiglione Enrico, pretore di Bellano, provincia di Como, sottopone alla Camera alcune proposte dirette a migliorare la condizione attuale dei pretori.

13,528. I sindaci di vari comuni della provincia di Reggio Emilia fanno istanza per l'adozione di un progetto di legge per cui il contingente d'imposta fondiaria sia ridotto e ripartito in più equa misura, e perchè venga respinta ogni qualunque proposta di aumento di detta imposta.

13,529. Bezzi Castellini conte Bartolomeo, di Forlì, ex-capitano, reclama per ottenere che nel computo della pensione si tenga conto come servizio effettivo dell'interruzione sofferta per motivi politici dal 3 luglio 1849 al 6 maggio 1859.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sormani-Moretti.

SORMANI-MORETTI. I sindaci della provincia di Reggio nell'Emilia, allarmati all'annuncio della proposta

dell'onorevole ministro Sella di aumentare di un altro decimo, che sarebbe il quarto, le imposte dirette, e quindi anche la fondiaria, colla petizione n° 13,528 fanno ancora una volta presenti alla Camera elettiva le condizioni specialissime che la malaugurata legge, così detta di perequazione, ha fatte alla proprietà fondiaria nelle provincie del compartimento modenese, e dichiarano, in nome dei loro comuni, impossibile non soltanto qualsiasi ulteriore aumento d'imposta fondiaria, ma impossibile ben anche di continuare sotto gli attuali indebiti e rovinosi aggravi.

Signori, dal 1865 a questa parte, per sette anni, il compartimento modenese reclamò circa gli aggravi della fondiaria, ed ebbe buone parole, promesse, affidamenti dai sette ministri che si succedettero alle finanze; ebbe dal Parlamento voti favorevoli; ebbe da Commissioni e parlamentari e governative, elaborati, coscienziosi, diligenti rapporti corroboranti le sue ragioni e giustificanti i suoi lagni. Malgrado tutto ciò le promesse rimasero e rimangono tuttora vane parole! Oggi le popolazioni, che io ho l'onore di rappresentare qui, non hanno omai più fede nelle promesse dei ministri, o nelle deliberazioni e voti del Parlamento; con quale e quanto vantaggio delle istituzioni e decoro nostro, lascio a voi giudicare. Ogni giorno quelle popolazioni si persuadono che non si è fatto, che non si fa loro ragione, perchè il compartimento loro catastale è

rappresentato da troppo piccolo numero di deputati, preoccupandosi chi è al potere, più di convenienze, di esigenze, di necessità parlamentari, che di verità e di giustizia, più di contare il numero dei voti, che di altro.

Ogni giorno quelle popolazioni si persuadono maggiormente che esse sono trattate diversamente da quelle di altre provincie del regno, con violazione di ogni equità. Ogni giorno si convincono che le provincie, al paragone loro, meno tassate sulla fondiaria sono di giunta, per le leggi di esazione finora vigenti, quelle che presentano in loro confronto, maggior somma di arretrati sulle imposte dirette.

Io segnalo queste lagnanze alla Camera per debito di coscienza, e perchè realmente non ho ragioni più, non ho fatti da opporre a queste accuse, mentre forse avrei anzi io pure personalmente episodi ed argomenti atti piuttosto a corroborarle, a giustificarle.

Intanto, chiamando l'attenzione della Camera sulla petizione 13,528, prego di volerla trasmettere alla Giunta che sta per essere chiamata ad esaminare il progetto di legge per i provvedimenti finanziari relativi agli esercizi 1871 e 1872.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni in contrario, la petizione numero 13,528 è dichiarata d'urgenza e trasmessa alla Commissione che sarà nominata sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

SELLA, ministro per le finanze. Mi permetto di dire brevi parole in risposta all'onorevole Sormani-Moretti, il quale mi sembra che voglia perdere la fiducia nelle promesse dei ministri.

SORMANI-MORETTI. L'ho già perduta, mi rincresce.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi perdoni, almeno in questo caso non ha ragione di sminuire codesta fiducia, imperocchè è allestito un progetto di legge relativo alla questione sulla quale ella ha intrattenuto la Camera.

Questo progetto di legge è stato mandato ad una Commissione la quale, in obbedienza al voto della Camera, è incaricata di occuparsi del conguaglio, e dare sollecitamente il suo parere; ed io credo che non passerà molto tempo, anzi, che forse nella seconda settimana del prossimo mese, sarà presentato al Parlamento.

Vede dunque l'onorevole Sormani-Moretti che in questa parte almeno non ha ragione di dubitare che il Ministero mantenga la sua promessa.

SORMANI-MORETTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Vede bene l'onorevole Sormani-Moretti che non posso lasciar aprire una discussione su questa questione.

SORMANI MORETTI. Non ho che una parola da dire, e per fatto personale.

L'onorevole ministro delle finanze, anche poco tempo fa, mi aveva pubblicamente qua assicurato di presentare il progetto di legge, a cui testè alludeva, prima che

la Camera partisse da Firenze, ed io aveva preso atto di tale dichiarazione.

Ma più tardi, all'onorevole ministro delle finanze nacquerò non so quali scrupoli, sicchè pensò di sottoporre anzitutto quel progetto di legge ad una Commissione da lui ultimamente nominata, e per addivenire ad una nuova perequazione fondiaria o catastazione generale del regno.

Siccome le questioni circa il contingente del compartimento modenese e circa l'urgenza di provvedervi vennero esaminate già da parecchie Commissioni, ed erano in massima state ammesse dal Ministero e dalla Camera, io sospettai, e realmente aveva ragione di temerlo, che i nuovi scrupoli e la nuova Commissione fossero un pretesto o piuttosto un pigliar tempo per differire almeno ad un altro anno di fare ragione al compartimento modenese.

Questo fu uno degli argomenti per cui perdetti l'ultimo briciolo di fiducia nelle promesse ministeriali.

Del resto non posso negare altresì che era autorizzato a tale sfiducia dal riflettere come dall'istesso ministro venne testè provveduto per il compartimento catastale ligure-piemontese, senza sentire il preventivo parere di questa nuova Commissione ora posta innanzi. Non solo da me, ma dalle popolazioni che ho l'onore di rappresentare, questa differenza di trattamento venne rimarcata; e, poichè tale differenza di trattamento tra il compartimento piemontese ed il modenese fece naturalmente cattivo effetto nella mia provincia, io la segnalo qua francamente all'onorevole signor ministro, affinchè veda egli stesso di correggere ogni cattiva impressione.

Sarò felice quando il signor ministro mi avrà provato col fatto che l'essermi veduto rimandare con belle frasi d'anno in anno, di Sessione in Sessione, di Legislatura in Legislatura la soluzione di questa vertenza, mi ha a torto ridotto in oggi incredulo e sfiduciato.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi perdoni l'onorevole Sormani Moretti, non ci fu differenza di trattamento. Io confesso di essere sensibile a questo appunto che egli mi ha fatto. Qui si tratta di determinare un diverso riparto d'imposta già decretato per legge fra diverse provincie, e per conseguenza la questione è abbastanza grave.

L'onorevole Sormani-Moretti riconoscerà che la questione per il compartimento modenese, per quello che riguardava il riparto tra le provincie, è stata risolta, credo, sino dal 1868; per conseguenza qui era in scena unicamente il riparto del contingente provinciale tra i comuni.

Io lo prego di credere che sopra questo argomento ho opinioni conformi alle sue, e lavoro nello stesso senso per ottenere il migliore possibile assetto.

I miei intendimenti sono fermissimi nel senso di non fare distinzione tra provincia e provincia: sono quindi

convinto di non meritare il rimprovero che mi venne fatto, rimprovero che per un unitario a tutta prova è abbastanza delicato ed al quale sono per conseguenza molto sensibile.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare per una rettificazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Devo osservare che è incorso un errore di stampa nella legge votata l'altro giorno relativamente al dazio-consumo.

Trattandosi dello sconto dei debiti dei comuni, la Camera ricorderà che si disse « all'aggio dell'interesse corrente » e si fissò il corso del consolidato, depurato, ben inteso, della ritenuta, e si prese una data come quella in cui la legge sarebbe probabilmente ultimata; si mise il 31 marzo 1871. Nella stampa incorse l'errore, e si è scritto 1870, ma è talmente evidente che si parlava del tempo corrente e non del passato, che io mi permetto di segnalare quest'errore di fatto che è sfuggito proprio nella fretta, perchè certamente la Camera accorderà alla Presidenza ed a me la correzione.

PRESIDENTE. Il signor ministro delle finanze osserva, che nel ristampare il progetto di legge relativo al pagamento degli arretrati del dazio-consumo dovuto dai comuni, all'articolo 8 è incorso un errore in questo senso, che fu stampato: « il cui saggio sia quello dell'interesse netto di ritenuta corrispondente al corso del consolidato il 31 marzo 1870; » mentre invece bisogna dire: « il 31 marzo 1871. »

Si tratta ora di correggere questo errore di stampa.

LANCIA DI BROLO, relatore. Come relatore della Commissione che esaminò quel disegno di legge, dichiaro anch'io che si tratta di un errore materiale, perchè la Commissione era precisamente nell'intendimento che si dovesse dire « 31 marzo 1871. »

PRESIDENTE. Siccome anche lo stesso onorevole relatore osserva che si tratta di un puro errore di stampa, se non vi sono opposizioni, s'intenderà che la Presidenza è autorizzata a rettificarlo.

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha autorizzato la lettura di un disegno di legge presentato dai deputati Minghetti, Di Rudini, Lancia di Brolo, Paternostro Francesco, Spina, Botta, Accolla e Lanza di Trabia. È così concepito:

« Le facoltà accordate al Governo del Re dal paragrafo 2 dell'articolo 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, n° 2248, e prorogate colla legge 18 agosto 1870, n° 5815, si applicano a *qualsiasi parte di territorio comunale*, qualora le sue condizioni economiche richieggano evidentemente la separazione della parte medesima da un comune, e la sua aggregazione ad altro comune contermini, e siano osservate le forme prescritte nel paragrafo sopra citato. »

Quando saranno presenti il signor ministro per l'in-

terno, e l'onorevole Minghetti, che è il primo sottoscritto a questo progetto di legge, si fisserà il giorno in cui avrà luogo lo sviluppo del medesimo.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DISPOSIZIONI RIGUARDO AI DIRITTI D'AUTORE DELLE OPERE DELL'INGEGNERO NELLA PROVINCIA DI ROMA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge, per disposizioni riguardo ai diritti d'autore delle opere dell'ingegnere nella provincia di Roma. (V. *Stampato* n° 89.)

Nessuno domandando di parlare, si passa alla discussione degli articoli.

(Sono approvati senza discussione i seguenti articoli:)

« Art. 1. Il termine stabilito nell'articolo 1 del regio decreto 13 novembre 1870, numero 6045, è prorogato fino al 30 giugno 1871. »

« La dichiarazione prescritta dal detto articolo e dalla legge 30 giugno 1867, numero 3767, è necessaria nel caso in cui coloro che hanno diritti precedentemente acquisiti nelle provincie delle quali è fatta menzione nella legge e nel decreto suddetti, vogliono giovarsi dei benefici preveduti dall'articolo 40 della legge 25 giugno 1865, numero 2337. »

« Non occorre la dichiarazione prescritta da quest'ultima legge citata, per conservare nel territorio di ciascuna di esse provincie i diritti precedentemente acquisiti, nella importanza e durata che avevano secondo le leggi preesistenti. »

« Non occorre neppure nuova dichiarazione per estendere alle provincie medesime i diritti di autore acquistati nel regno d'Italia in virtù della legge 25 giugno 1865; salva l'efficacia delle convenzioni e dei giudicati che abbiano potuto avere luogo finora per effetto di una diversa intelligenza della legge. »

« Art. 2. La presente legge entrerà in vigore col 1° aprile 1871. »

Si passerà ora alle votazioni per squittinio segreto su questo progetto di legge, e contemporaneamente gli onorevoli deputati potranno deporre nell'urna la loro scheda per l'elezione di un segretario della Camera.

(Segue la deposizione delle schede.)

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO LOVITO INTORNO AL RITARDO DE' LAVORI NELLA STRADA NAZIONALE DELL'AGRI.

PRESIDENTE. Ora do facoltà di parlare all'onorevole Lovito, il quale ha chiesto d'interpellare il signor ministro per i lavori pubblici intorno al ritardo de' lavori nella strada nazionale dell'Agri, e propriamente nel tratto da Montesano alla Cessuta.

LOVITO. Io sono contento di dovere quest'oggi rivolgere la mia interrogazione all'onorevole Castagnola, quale reggente del Ministero dei lavori pubblici, poichè la Camera ed il Ministero possono essere sicuri che io non nutro per l'onorevole ministro che sentimenti di stima e di benevolenza; e ne sono contento, tanto più che mi piace di constatare come, essendoci l'onorevole mio amico Lacava ed io, molti giorni or sono, recati presso di lui al Ministero, per fare delle istanze private al riguardo di questo tratto di strada da Montesano alla Cessuta, oggetto della mia interpellanza d'oggi, l'onorevole ministro Castagnola non solo ascoltò le nostre rimostanze con quella deferenza che nasce dalla sua cortesia, e dai bisogni riconosciuti della nostra provincia, e, con quell'interessamento che suole portare a tutte le cose che tratta; ma posso andare convinto che abbia dato degli ordini in proposito.

Se non che ho dovuto subito acquistare il doloroso convincimento che gli ordini giusti e benevoli dell'onorevole ministro dei lavori pubblici hanno appena varcata la soglia del suo gabinetto: onde la ragione della mia interpellanza.

Perchè la Camera comprenda l'impazienza in cui si trovano le popolazioni interessate al tratto di strada da Montesano alla Cessuta, che fa parte della strada nazionale della Valle dell'Agri, dichiarata tale dalla legge 27 giugno 1869, occorre accennare brevemente alla Camera che questa strada, come l'onorevole ministro sa, venne cominciata sotto il Governo borbonico fino dal 1853.

Un intendente di quel tempo, che girava la provincia con tutt'altro scopo che quello delle strade, pose la prima pietra. E questa pietra, che cominciò per essere la prima nel 1853, finì per essere anche l'ultima nel 1860. Dal 1860 al 1865 con sussidi governativi, ma scarsi, si andò avanti nei lavori fin quando la legge del 20 marzo sulle opere pubbliche ci fece il bel complimento di dichiararla provinciale.

Nell'interesse adunque delle due provincie Basilicata e Salerno, per cui si proseguiva questa strada, essa potè procedere, come camminano tutte le cose che appartengono a vari padroni, senza unità di concetto e senza molta efficacia di direzione.

Nel 1869 con la legge 27 giugno fu dichiarata nazionale, e noi ci siamo trovati di fronte allo Stato, il quale era incaricato di costrurre questa strada. Allora abbiamo sollecitato la costruzione soprattutto di questo tronco presso l'amministrazione di quel tempo, e l'onorevole Cadolini, che mi dispiace di non vedere al suo posto, ricorderà come noi siamo riusciti facilmente a persuaderlo che fra tutt'i tratti di questa strada, il più importante era precisamente quello da Montesano alla Cessuta.

Occorre infatti riflettere che la comunicazione resta

impedita tra Napoli, Salerno e la Valle dell'Agri, e sono arenati i commerci di Moliterno e di quel gruppo di paesi che vi mettono capo e che trovano i loro sbocchi naturali sulle due piazze di Salerno e di Napoli.

E noi ricordiamo anche con riconoscenza gli ordini precisi dati in quel tempo dall'onorevole Cadolini, che rispondendo all'appaltatore un po' cavilloso, ed un po' tartaruga, che allegava mancanza di progetti definitivi, faceva sentire all'impresa come a mente di un articolo del regolamento del luglio 1869, che sarà certamente ben noto all'onorevole ministro dei lavori pubblici, per le strade già incominciate, in attesa di progetti definitivi, si potesse procedere oltre sui progetti di massima. Ed i lavori continuarono, anzi quelli che ora si trovano compiuti, furono eseguiti in maggior parte nel 1869.

Nel 1870 le nostre istanze presso l'amministrazione dei lavori pubblici non sono cessate: ma non hanno avuto eguale fortuna. Le nostre istanze sono state fatte privatamente, come può ben immaginarsi la Camera, da parte nostra, essendo deputati di Basilicata, vale a dire di quella provincia che in tutto il regno d'Italia è più deficiente di strade: e furono anche fatte pubblicamente come si rileva dal resoconto della tornata del 18 maggio 1870, quando l'onorevole Lacava diceva: « Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro sopra la strada della Valle dell'Agri che tocca le due provincie di Salerno e di Basilicata, e che da provinciale fu dichiarata nazionale colla legge ultima del 27 giugno. Un tratto di questa strada, cioè da un punto della nazionale delle Calabrie fino a Montesano, di circa 15 o 16 chilometri, è già costruito; e ne è costruito un altro di circa 20 chilometri dalla Sella della Cessuta entrando nella Basilicata fino a Moliterno. Ma fra questi due tronchi vi è un tratto intermedio di 7 a 8 chilometri non costruito, cioè da Montesano alla Sella della Cessuta, e che si trova nella provincia di Salerno, ond'è che i due citati tronchi restano quasi inutili. »

È superfluo il dire che l'onorevole ministro dei lavori pubblici in quella tornata stessa pigliava impegno di sollecitare i lavori. Tuttavolta questi continuano a procedere col medesimo passo di tartaruga.

Ma andando ancora più avanti, al seguito della istanza privata che abbiamo fatto presso il ministro dei lavori pubblici io scriveva a' comuni interessati, e precisamente al municipio di Moliterno, che io non dubitava, come non potevo dubitare, delle assicurazioni precise datemi dall'onorevole ministro dei lavori pubblici, e quindi i lavori avrebbero assolutamente dovuto procedere con una alacrità diversa da quella colla quale erano proceduti sino a quell'ora: e il municipio di Moliterno incaricava una Commissione di egregi cittadini che si recava sopra luogo; che redigeva una specie di verbale di quello che aveva accura-

tamente osservato. E da questo in verità risulta come gli ordini del ministro non fossero stati troppo fedelmente eseguiti.

Tra le altre cose risulta da questo documento (cheavrò l'onore di passare al signor ministro per quell'uso che credesse farne) « che l'intero tratto di strada dalla Cessuta a Montesano è sprovvisto di bracciamme, ossatura e di opere d'arte, nè si vedevano materiali preparati; un centinaio di lavoranti, donne la massima parte, in punti diversi. »

E poi in un altro punto dice: « Che quantunque i lavori siano con qualche ritardo incominciati quest'anno, si potrebbero compire per la fine di ottobre, a condizione però che fossero quadruplicati i lavoranti, i quali sono mal retribuiti, assoggettati ad una ritenuta dai capi d'arte; e ne seguitano altre considerazioni relative all'accollatario. »

Non debbo omettere qui una circostanza che mi garantisce della verità dell'esposto nel verbale, ed è che dalle stesse località e persone le quali hanno informato di questo stato di cose relativamente al tratto dalla Cessuta a Montesano, altre assicurazioni e ben differenti mi giungono riguardo al tratto della stessa strada e dall'appaltatore stesso assunta, che si estende da Moliterno in giù nella Valle dell'Agri. In essa leggo:

« A questa linea da Moliterno in giù si procede alacremenente nei lavori, ma senza ingegneri » (ed era questa un'altra delle cose su cui avevamo l'onore di chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici): « intanto l'appaltatore si permette delle variazioni di favore, ecc., e abbiamo dovuto reclamare al signor Tamaio, il quale promette giustizia, ma confessa che non ha ingegneri da mandare sul luogo. »

Di guisa che dalle medesime località, dalle stesse persone vengono assicurazioni che in un tratto di strada, il quale è sorvegliato dall'ufficio del Genio civile di Basilicata, i lavori si eseguono dall'appaltatore con sufficiente alacrità, ed in un altro tratto, in provincia di Salerno, che è quello su cui ho avuto l'onore di richiamare l'attenzione del signor ministro, non procedono niente affatto.

Dallo stato delle cose che ho avuto l'onore di esporre alla Camera, io conchiudo constatando un fatto e facendo un voto. Il fatto che io constato è che gli ordini che partono dai ministri dei lavori pubblici, e quelli certo che in questa circostanza sono partiti dall'onorevole Castagnola sono non troppo fedelmente eseguiti. Non se ne sorprenda l'onorevole ministro della istruzione pubblica, che fa cenno di non credere, chè non è mica un miracolo quello che io racconto; è anzi una delle cose più ordinarie del mondo.

Il voto poi che io fo è, che l'appaltatore, il quale, in seguito al cambiamento della convenzione, ha assunto l'obbligo di terminare il tratto di strada da Montesano alla Cessuta pel 31 ottobre 1871, si metta in grado di adempierlo.

Pel momento io tralascio di discutere per quali ragioni, e se legalmente o no l'amministrazione dei lavori pubblici abbia mutato il contratto che esisteva tra la provincia di Salerno e l'appaltatore. L'onorevole ministro dei lavori pubblici sa che in virtù dell'articolo 19 della legge 27 giugno 1869 lo Stato è succeduto negli obblighi come nei diritti delle provincie. Ripeto che non esamino per ora la legalità del cambiamento del contratto, nè se quello d'oggi sia migliore o peggiore per lo Stato in confronto di quello antecedente; attenderò il 31 ottobre. Per ora accetto questo termine che l'amministrazione stessa ha dato all'appaltatore, e richiamo l'attenzione del signor ministro su questo termine, entro il quale le popolazioni aspettano la costruzione di questa strada. Quali che sieno le risposte dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, io credo di aver fatto il debito mio come deputato e sono sicuro che l'onorevole ministro dei lavori pubblici farà il suo, obbligando gli appaltatori a tenere gli impegni contratti.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio, reggente il Ministero dei lavori pubblici. La strada, della quale ha tenuto parola l'onorevole mio amico personale Lovito, come egli diceva, è stata decretata fino dal 1853. Relativamente alla stessa è a ritenersi che il contratto che si fece coll'appaltatore era totalmente diverso dalle basi che sono attualmente in vigore. Non era prefisso un termine, l'appaltatore non aveva neppure prestata una cauzione. Inoltre è a ritenersi che, per parte delle provincie che erano le appaltanti, si andava talmente a rilento nella costruzione, che per quanto dal 1853 al 1869, in cui la strada venne dichiarata nazionale, fossero passati ben 16 anni, non erano compiti che 29 chilometri, lo che significa che per lo passato, allorquando questa strada era lasciata all'amministrazione provinciale, in media si facevano poco più di due chilometri all'anno.

Allorquando però nel 1869 la strada venne dichiarata nazionale, il Governo fece vive istanze presso l'appaltatore perchè volesse con maggiore alacrità proseguire i lavori e fare un tratto maggiore dei due soliti chilometri all'anno; ma egli si schermì dicendo che l'osservanza che era stata praticata, durante 13 anni, non l'obbligava ad un tratto maggiore; che egli era soltanto obbligato a continuare nel sistema antico; per cui fu mestieri tenere una lunga corrispondenza e passare per tutti quanti i gradini della burocrazia prima di venire ad una soluzione; ma finalmente a questa soluzione si è venuti, e l'appaltatore si è formalmente obbligato a dare la strada aperta al carreggio a tutto il luglio dell'anno corrente e di darla completamente ultimata al 31 ottobre successivo. Io credo che questo cambiamento sia di molta importanza, perchè l'aver prefisso un termine, l'averlo accettato l'appaltatore, come dirò fra breve, rende applicabile l'articolo 341 della legge sulle opere pubbliche, e quindi dà un'arma al Governo che prima non poteva impugnare.

Ed osservi l'onorevole Lovito, che questo accordo non si fece che al 1° dicembre 1870; venne quindi la stagione invernale, molto fredda, e dirò eccezionalmente piovosa in quest'anno. Ma siccome adesso la stagione invernale sta per cedere il campo alla primavera, si dettero pertanto gli ordini più vivi e più pressanti perchè l'appaltatore dovesse tosto intraprendere alacramente i lavori; e si chiese al direttore dei medesimi, quale credeva si fosse il numero di uomini di cui dovrebbe servirsi l'appaltatore, onde far sì che la strada sia realmente aperta al carreggio alla fine di luglio del 1871.

Il direttore disse che, onde ottenere questo risultato era necessario che il numero dei lavoranti fosse portato a 500, ed allora si prescrisse all'appaltatore di volersi provvedere dei medesimi.

Egli fece formale promessa avanti al prefetto che a cominciare dal 20 marzo questo numero di uomini sarebbe messo ai lavori. Ma qui debbo dire che egli non ha poi mantenuta la sua promessa, perchè, dalle informazioni che io ho avute, mi risulterebbe che non il numero di 100 circa, come diceva l'onorevole Lovito, ma bensì il numero di 212 lavoranti accudisse a quei lavori; ed è anche vero che gran parte di questi lavoranti non sono che donne.

Ad ogni modo, lasciando da parte il verificare se sia più vera l'una che l'altra cifra, quantunque io debba insistere sulla mia, perchè è quella che mi viene indicata dai direttori del lavoro, siamo sempre lontani dal numero di 500 uomini che è pur necessario se si vuole che la strada venga aperta al carreggio al 31 luglio venturo e possa essere completamente ultimata a tutto ottobre. In questo stato di cose, e visto che l'appaltatore non faceva onore alla propria promessa, è stato telegrafato al prefetto di servirsi dei mezzi che l'articolo 341 della legge sulle opere pubbliche pone a disposizione del Governo.

L'articolo 341 dice:

« Nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso del lavoro non fosse tale, a giudizio dell'ingegnere direttore, da assicurarne il compimento nel tempo prefisso dal contratto, l'amministrazione, dopo una formale ingiunzione, data senza effetto, sarà in diritto di far eseguire tutte le opere, o parte soltanto delle medesime, d'ufficio in economia o per cottimo a maggiore spesa dell'impresa o suoi sicurtà. »

Dunque è stato telegrafato al prefetto perchè dia questa formale ingiunzione, e prefigga un breve termine all'appaltatore per portare a 500 il numero degli uomini. Ed io posso assicurare l'onorevole Lovito, che appena questo termine sarà trascorso, se l'appaltatore non si conformerà all'ingiunzione, i lavori saranno fatti direttamente dal Governo per conto e danno dell'impresa.

Mi rincresce che non vi sia una cauzione, la quale possa maggiormente assicurare il Governo, ma vi è

già una somma di qualche rilievo proveniente dalle ritenute che si fecero, e con questa il Governo è in grado di mandare ad effetto la sua minaccia di eseguire i lavori a rischio e pericolo dell'appaltatore.

Io sono dunque convinto che le speranze dell'onorevole Lovito e dei deputati della Basilicata e del Parlamento tutto non saranno frustrate, e credo che realmente in luglio la strada sarà aperta al carreggio, ed in ottobre sarà definitivamente ultimata.

Ad ogni modo posso assicurare l'onorevole Lovito che io non mancherò di fare tutto il possibile perchè siano soddisfatti i giusti suoi desiderii.

Dall'esposizione che ho fatta egli vede che non è assolutamente vero quello che ha detto, cioè che i ministri, se hanno buone intenzioni, non hanno però i mezzi nè la persistenza necessaria per eseguirle, perchè gli ordini, che furono impartiti in seguito al colloquio avuto coll'onorevole Lovito e coi suoi colleghi, furono realmente messi ad esecuzione.

Spero quindi che l'onorevole Lovito si dichiarerà soddisfatto di questa mia risposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Lovito ha facoltà di parlare.

LOVITO. Io debbo permettermi una rettifica all'apprezzamento che l'onorevole ministro ha fatto delle mie parole. Non ho negato all'onorevole Castagnola il coraggio e la persistenza nel far eseguire gli ordini suoi, e non lo poteva io che da molto tempo apprezzai in lui queste qualità. Ho detto invece che, ad onta di queste qualità, gli ordini non sono fedelmente eseguiti; non lo sono, tanto più in quanto che in certe amministrazioni vi hanno dei difetti organici da curare, per i quali le brevi per quanto affettuose cure dell'onorevole ministro non poterono bastare.

Quanto al merito della questione, io dirò che nella discussione delle condizioni coll'appaltatore non voleva entrare, appunto perchè mi era noto come nel contratto precedente, il quale non era, come l'onorevole ministro assicurò, informato alle norme che presiedono agli odierni contratti. Ed è vero. Ma è vero altresì che, se mancavano i termini, vi erano nel contratto precedente condizioni più gravi. L'impresa, per esempio, era obbligata a spendere tanto quanto piaceva all'amministrazione di allogare in bilancio; era obbligata a concentrare i lavori là dove l'amministrazione voleva. Ed accorgendosi l'amministrazione che i lavori non procedevano con alacrità e garanzie sufficienti, era abilitata all'appalto in danno, alle concessioni a cottimi, ai lavori in economia, oltre una multa che poteva comminare all'appaltatore. Lasciamo dunque per ora la discussione del nuovo contratto in confronto dell'antico.

Io mi dichiaro soddisfatto delle intenzioni come degli ordini e delle promesse dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, come sono contento di averlo interpellato, perchè egli metterà in mora l'appaltatore,

ed io sarò in grado, dopo il 31 ottobre, di chiedere conto degli impegni presi, che nel caso presente non dubito che saranno adempiuti, come è solito suo, dall'onorevole ministro Castagnola.

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI.

PRESIDENTE. L'onorevole Lacava ha facoltà di presentare una relazione.

LACAVA, relatore. Ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge sui conti amministrativi del 1859 e 1860 per la Lombardia; del 1860 per l'Emilia; e per le provincie marchigiane dal settembre al 31 dicembre 1860. (V. Stampati n° 19-A-B-C)

MORPURGO, relatore. Per incarico della Giunta eletta dalla Camera, ho l'onore di presentare la relazione sul progetto di legge per l'approvazione dell'assestamento definitivo del conto generale dell'amministrazione delle finanze del regno per gli esercizi dall'anno 1862 a tutto il 1867. (V. Stampato n° 19-D)

E per incarico dell'onorevole deputato Servolini, indisposto, presento la stessa relazione relativa all'esercizio del 1868. (V. Stampato n° 19-E)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte.

Siamo al titolo terzo, « *Dell'esecuzione sui mobili e sugli immobili.* — Capitolo I. *Della esecuzione sui mobili.*

— Art. 33. Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque, fissato dall'articolo 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

« Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. »

Su questo articolo pare fosse iscritto l'onorevole Branca.

BRANCA. Vi ho rinunciato.

PRESIDENTE. Allora, se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(È approvato.)

« Art. 34. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede all'esecuzione, del debitore, e dei testimoni; il titolo e l'ammontare del debito, la qualità, la quantità e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome e cognome del depositario; e l'intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 38, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

« Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'appezzamento in cui i frutti si trovano, e la estensione approssimativa del medesimo.

« L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

« Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore; e se il domicilio non è nel comune, la copia si rimette per conto del debitore al sindaco. »

(È approvato.)

« Art. 35. Dell'avvenuto oppignoramento il messo dà notizia immediata al sindaco, trasmettendogli copia dell'atto. Appiè dell'atto di pignoramento sarà iscritta la nomina di uno stimatore fatta dal sindaco.

« I messi che contravvengano al disposto di quest'articolo sono puniti dal sindaco con multa di lire 20 a favore del comune; e, in caso di recidiva, con la destituzione. »

Su questo articolo l'onorevole Pellatis ha facoltà di parlare.

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 35.

(È approvato.)

« Art. 36. L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore; e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore. »

(È approvato.)

« Art. 37. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria, ommesso però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciera.

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo, prima di passare all'esecuzione degli immobili.

« Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai fitti ed alle pigioni dovuti al contribuente. Ma il loro pignoramento si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore invece che al locatore il

fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta. »

A questo articolo l'onorevole Landuzzi propone che si sostituisca il seguente :

« Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta, o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta e spese. Contrerà inoltre la citazione all'affittuarie od inquilino per comparire davanti al pretore competente, onde emettere la dichiarazione di conformità alla procedura ordinaria.

« Dal giorno di tale pignoramento nasce l'obbligo nell'inquilino e nell'affittuario di pagare le suddette corrisposte nelle mani dell'esattore.

« Saranno ammesse le anticipazioni per pigioni o fitti se fatte in conformità della consuetudine locale, e provate nei modi di legge. »

L'onorevole Landuzzi ha facoltà di parlare.

LANDUZZI. L'articolo 37, che è proposto dalla Commissione e dal Ministero, in parte è inutile ed in parte deve modificarsi, per mantenere il concetto, il quale ha ispirato lo stesso Ministero e la Commissione, nella redazione di questa legge; concetto che sta nel doversi fare l'esecuzione sopra i mobili del debitore contribuente, prima di procedere alla espropriazione immobiliare. E tale concetto non è bene definito nella relazione della Commissione, e d'altronde non trova la sua logica conseguenza in quest'articolo di legge.

Se bene ho compreso, fra i mobili soggetti all'azione fiscale non si includono i crediti e gli effetti che il contribuente ha presso i terzi. Mi pare che sia così. Dico che non vi si includono, dal momento che, per la procedura relativa alle esecuzioni di questo genere (di mobili e di crediti presso terzi), voi date all'esattore una facoltà, e gli togliete poi quell'obbligo che prima gli avete imposto quando si tratta di esecuzioni sopra mobili che sono nel possesso del debitore; quando si tratta di procedere sopra le rendite degli stabili, che voi considerate come sostanza mobiliare. In questo caso voi date all'esattore delle norme speciali, delle norme privilegiate, delle norme in sostanza che sono quelle che ispirano la sollecita esecuzione di una legge fiscale. E sta bene.

Sotto l'impressione di questa idea che mi sono formato, e nella quale credo non andare errato, mi sembra, come ho esordito, che la prima parte dell'articolo 37 ed il suo primo comma siano proprio inutili. E lo dimostro: una volta che lasciate nel potere facoltativo dell'esattore di agire sopra i mobili e sopra i crediti esistenti presso terzi, codesta esecuzione non ha bisogno di essere dichiarata. È vano discorso che mi veniate a parlare di procedura privilegiata. Dico

privilegiata, perchè vedo che lo esonerate, in questo proposito, dal precetto e dal richiedere l'intervento dell'usciera.

Io però comprendo bene quello che la Commissione si è prefisso, e che lo stesso Ministero raccomanda quando si è formato il pensiero che i crediti e gli effetti che si trovano presso i terzi non debbono formare un obbligo nell'esattore per la forma della procedura privilegiata; perchè è quasi impossibile (e lo sappiamo tutti, o signori) che l'esattore comunale o governativo possa immaginare che vi sono dei crediti presso una tale persona, e che questi crediti possano, col rigore della mano regia (mi sia lecita questa espressione comunque non incisa nel progetto di legge) possano, dico, essere appresi. Mi consolo dei segni di approvazione della Commissione. Dunque non si potrebbe, con questa specie di esecuzione, ottenere l'intento che noi ci siamo prefissi. Ond'è che è tempo perduto parlare di un procedimento sui crediti e mobili di cui ho discorso, dando contemporaneamente la facoltà, e *non il dovere*, di procedere sopra i medesimi; anche perchè voi ammettete un altro principio che è quello del rito ordinario. Tutti sanno che non vi è bisogno di suggerire all'esattore di valersi di un mezzo che sta nella sua scelta, quando lo può di per sé conseguire in virtù della legge generale, coll'ottenere sentenza di condanna a pregiudizio del suo debitore.

Mi pare, o signori, che queste sieno ragioni giuridiche da persuadere chiunque ad eliminare la prima parte ed il primo comma dell'articolo che ci è proposto; imperocchè non so capire come noi, qui mandati dal voto del popolo per studiare e formare le leggi e per prevenire gli inconvenienti che possono nascere dalla loro esecuzione, abbiamo poi la coscienza tranquilla di intralciarne il concetto ed il principio che le informa, coll'innestarvi disposizioni frustranee che ne renderanno più difficile la loro interpretazione.

Invece io faccio un'altra proposta; tolgo di mezzo, come avete sentito, con l'emendamento che ho deposto al banco della Presidenza, tolgo di mezzo la prima parte ed il primo comma dell'articolo stesso. Ve ne sostituisco un altro, il quale non muta il desiderio del Ministero e della Commissione, perchè sanziona, in modo non equivoco, che l'esattore abbia il rigoroso compito di fare l'esecuzione anche sopra i fitti e sopra le corrisposte.

Il mio emendamento non ha altro scopo che di chiarire meglio lo spirito della legge e di ottenerne una più facile e più sollecita esecuzione. Io dico che:

« Il pignoramento dei fitti e delle pigioni dovuti al contribuente si farà dal messo mediante la consegna all'affittuario od inquilino di un atto contenente l'ordine di pagare all'esattore invece che al locatore il fitto o la pigione scaduta o da scadere entro l'anno sino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta e spese. »

Confido che questo mio povero emendamento (che forse non si potrebbe neppure chiamare così) non sarà respinto perchè è la traduzione esatta delle parole che si vedono nell'ultimo comma dell'articolo 37 esibito dal Ministero e dalla Commissione.

Consentitemi però che vi faccia un'aggiunta che reputo ragionevole, anzi indispensabile, poichè diversamente, voi, che volete accordare all'esattore un titolo per quest'esecuzione, nulla gli concedereste. Io voglio cioè che in quell'avviso, che il messo deve dare al debitore dei fitti e delle corrisposte in faccia al contribuente, voglio, dico, che in quell'avviso si compenetri la citazione per comparire davanti al pretore competente, affinchè questo terzo, questo debitore del contribuente venga a fare la sua dichiarazione.

Se principiamo un'esecuzione col sistema indicato in questo progetto di legge e fermeremo a metà, nè potremo andar oltre. Notificato l'avviso, cosa succederà? Lascieremo al potere giudiziario lo scioglimento dell'arduo problema?

Sapremo noi se il terzo pignorato sia o no debitore della somma che vogliamo ripetere dal medesimo? Potremo avere l'elemento per giudicare se egli sia o no debitore dell'anno in corso, e se a suo favore sieno ammissibili quelle anticipazioni che sono indicate nell'articolo 41 di questa legge, che io pure consento colla presentata riforma?

Penso che a togliere di mezzo ogni incertezza ed a tracciare una via più facile e più spedita a favore dell'esattore, per ottenere un titolo esecutivo anche a carico del terzo, si debba accettare il mio divisamento.

Fatta la dichiarazione, l'esattore otterrà l'assegnamento della somma che risulta dalla dichiarazione medesima. In altra guisa che avviene? Avviene quello che sta scritto nell'articolo 42. Quando si è notificato l'avviso al debitore del contribuente, l'esattore, per promuovere la sua azione, dovrà tornare da capo: valendosi cioè di quei diritti che la legge concede al locatore a pregiudizio del suo conduttore. Torna pertanto il discorso alla sua origine. La mia mozione tende alla più retta applicazione della legge.

Oltre quest'emendamento all'articolo 37, un altro ne propongo all'articolo 41.

Se mi si permette di parlare in questo momento, non occorrerà che io esponga più tardi le ragioni per le quali credo che l'articolo 41 debba essere soppresso.

L'articolo 41 stabilisce le norme per le quali l'esattore abbia ad oppignorare le pigioni ed i fitti. Vuole quest'articolo che sia tenuto il debitore del contribuente a fare il pagamento dopo i quindici giorni del pignoramento medesimo, e fino alla concorrenza del suo debito.

Un tale sistema io non lo accetto, nè lo accetterà la Camera, checchè sembri al Ministero ed alla Commissione. Non lo accetto, come quello che stabilisce un privilegio odioso, non a pregiudizio del contribuente

moroso, ma a pregiudizio del debitore del contribuente stesso; a pregiudizio di un terzo che è estraneo all'azione del fisco.

Ora, con questa legge che cosa ci siamo prefisso? Con questa legge noi ci siamo prefisso, e non ci possiamo prefiggere altro che di escutere il contribuente tardivo. Il mezzo esecutivo è diretto soltanto contro di lui a pena della sua tardività. Ma che si debba sancire una eccezione verso di un terzo, che ha diritto di essere giudicato secondo la legge comune, è un controsenso, è un principio illogico che urta coi dettati fondamentali della scienza.

Colla fusione in uno di questi due articoli (37 e 41) ho proposto che si intimi al debitore del contribuente, di fare la sua dichiarazione, e che non si possa stabilire alcun termine pel pagamento, poichè la sentenza di assegnazione è quella che segna il punto di partenza dal quale l'esattore sperimenta la sua azione verso di lui.

Ho poi aggiunto che dal giorno del pignoramento nasce l'obbligo nell'inquilino e nell'affittuario di pagare le corrisposte nelle mani dell'esattore.

E qui mi sia lecito di fare una modificazione al mio misero comma, perchè la sua disposizione sia più razionale.

Si dica dunque che dal giorno del pignoramento nasce l'obbligo nell'inquilino e nell'affittuario di tenere le suddette corrisposte a disposizione dell'esattore.

Di tale maniera noi trasfendiamo nell'odierna legge quel medesimo principio che sta nel vigente Codice di procedura civile, vale a dire che quando il terzo è stato diffidato pel pagamento di una somma qualunque, egli ne diventa depositario giudiziale.

Infine ho posto in questo articolo l'ultimo comma che il Ministero e la Commissione collocarono all'articolo 41:

« Saranno ammesse le anticipazioni per pigioni o fitti se fatte in conformità della consuetudine locale, e provate nei modi di legge. »

Vede dunque la Camera, e lo veda la cortesia della Commissione, che io non mi sono punto dipartito dal principio dei proponenti la legge, e che non ho avuto altro intendimento che di tradurlo in una forma migliore.

(L'onorevole deputato Florena presta giuramento.)

PRESIDENTE. L'onorevole Landuzzi propone un'altra formola da sostituire a quella della Commissione: propone inoltre che il penultimo comma dello stesso articolo sia variato nel modo seguente:

« Dal giorno di tale pignoramento nasce l'obbligo nell'inquilino e nell'affittuario di pagare le suddette corrisposte nelle mani dell'esattore. »

C'è pure l'emendamento dell'onorevole Bersani, che invece delle parole:

« Fino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta » direbbe: « Fino

alla concorrenza delle somme dovute all'esattore. » Prego la Commissione a dichiarare se accetta, o no, queste modificazioni all'articolo 37.

VILLA-PERNICE, relatore. Nel concetto del progetto di legge presentato dal Ministero e che la Commissione ha pienamente accettato riguardo a questa parte della *esecuzione* sui mobili ed immobili, si contiene che l'esattore non debba procedere all'esecuzione immobiliare se prima non ha esperito la esecuzione mobiliare. Questa è la regola generale, opportunamente introdotta per allontanare il caso in cui debba farsi luogo all'esecuzione immobiliare.

Però questa regola non ha potuto, a senso del progetto proposto dal Ministero, ottenere una pienissima applicazione, quando si tratta di oggetti mobili da sequestrarsi presso i terzi. Fu sempre detto come queste esecuzioni privilegiate, derogative in parte al diritto comune, siano antipatiche, perchè possono venire a ledere i diritti dei terzi; ed ecco perchè, in questo caso, si è voluto fare una eccezione alla regola generale di stabilire la esecuzione sui mobili prima di passare alla esecuzione sugli immobili, affinchè fosse meglio tutelato il diritto dei terzi presso cui i mobili si trovassero.

L'onorevole Landuzzi dice che non comprende, in regola generale, questa eccezione, perchè l'esattore potrebbe sempre esperire, anche verso i terzi, colle formalità stabilite da questa legge il suo privilegio, e dopo passare all'esecuzione sugli immobili.

Io lo prego di riflettere che, appunto per rispetto al diritto dei terzi, il Ministero non ha creduto di applicare qui la procedura fiscale privilegiata, ed invece si riferisce alle norme del diritto comune, in quanto che nel comune si dispone che nulla è innovato per questi casi alla procedura ordinaria. Mi consentirà l'onorevole Landuzzi che, quando per questi casi si applicasse la procedura ordinaria, ci vorrebbe maggior tempo, perchè non vi saranno più quelle abbreviazioni di termini, e quelle formalità più ristrette che dalle leggi di privilegio sono consentite negli altri casi. Sarebbe quindi imprudente e dannoso per l'erario dello Stato voler far dipendere l'esecuzione sugli immobili dalla condizione dell'esperienza anche in questo caso appunto perchè qui si applica la procedura ordinaria, più lenta e meno coattiva della procedura privilegiata.

Non è poi cosa inutile l'aver indicato qui che si applica la procedura ordinaria, in quanto che, oltre al doversi dire questo perchè altrimenti si sarebbe creduto che si applicasse la procedura privilegiata, c'era poi anche ragione di dirlo, in quanto che qualche privilegio ci resta ancora, dappoichè si applica bensì la procedura ordinaria, ma la si applica omettendo il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciera.

Io credo con queste parole di avere dimostrato all'onorevole Landuzzi come si tratti qui di una semplice deroga al principio generale, la quale è consen-

tanea alla natura stessa del diritto che si vuol tutelare, cioè del diritto dei terzi.

Vengo alla seconda parte delle osservazioni sostenute per l'aggiunta dell'onorevole Landuzzi.

In verità io ho letto molte volte l'emendamento e l'aggiunta all'articolo 37, ma un concetto preciso e chiaro della portata dei medesimi non me lo sono potuto fare.

Io credo, e con me crede anche la Commissione, che questo articolo, come vi proponiamo di approvarlo e come viene introdotto dal Ministero nel progetto di legge, contenga sufficienti norme per disciplinare il caso dell'oppignoramento delle pigioni e dei fitti dovuti al contribuente moroso, e che vengono ad essere oppignorati dall'esattore per garanzia dell'imposta. Comprendo l'obbiezione che fa l'onorevole Landuzzi, il quale dice: ma guardate che qui ci vorrebbe la dichiarazione esplicita dell'inquilino, colla quale si riconosca debitore verso l'esattore, ma se noi mettiamo insieme l'articolo 37 coll'articolo 41, che l'onorevole Landuzzi ripete in gran parte qui nella sua proposta di emendamento; io credo che lo stesso onorevole Landuzzi dovrebbe persuadersi che ce n'è abbastanza per ritenere che mandata una volta la diffida all'inquilino di non pagare se non nelle mani dell'esattore, se questo inquilino crede poi di pagare nelle mani del contribuente *imputet sibi* se non ha tenuto conto di questa diffida e se così danneggia se stesso.

Per cui la Commissione non crede opportuno di accettare nè la prima osservazione, nè l'emendamento e l'aggiunta dell'onorevole Landuzzi. Forse una parte dell'emendamento la Commissione sarebbe disposta ad accettare, ma è troppo piccola perchè l'onorevole Landuzzi possa contentarsi; d'altronde potrebbe anche parere supervacanea; ad ogni modo l'espongo perchè l'onorevole Landuzzi si persuada che fin dove la Commissione può consentire nelle proposte degli onorevoli colleghi, ci consente.

L'ultimo comma dell'articolo 37 dispone: « o da scadere entro l'anno, sino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta. » L'onorevole Landuzzi aggiunge: « e pelle spese. » La Commissione accetta quest'aggiunta, quantunque in un altro articolo, mi pare all'articolo 69, sia stabilito che l'esattore ha diritto al rimborso di due centesimi per il pignoramento; se però si desidera che qui si faccia speciale indicazione delle spese, la Commissione non è lontana, quando l'onorevole ministro pure l'accettasse, dall'accettare l'emendamento Landuzzi, aggiungendo in fine le parole: « e per le spese. »

PRESIDENTE. La Commissione respinge l'articolo sostitutivo dell'onorevole Landuzzi?

VILLA-PERNICE, relatore. Mantiene la redazione dell'articolo suo, aggiungendo solamente in fine le parole: « e per le spese. »

LANDUZZI. Avrei bisogno di dare una spiegazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Bersani mantiene il suo emendamento ?

BERSANI. Lo mantengo. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta ; domanderò se è appoggiato.

L'onorevole Bersani propone che alle parole : « sino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta, » si sostituiscano le seguenti : « fino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

L'onorevole Bersani ha facoltà di parlare.

BERSANI. La dizione adottata nel progetto di legge lascierebbe supporre che la forma speciale del pignoramento dei fitti e delle pigioni, si voglia accordare soltanto pei crediti d'imposta e sovrimposta, e si voglia per contrario negare per gli altri titoli di credito, la di cui riscossione, a termini dell'articolo 15 della presente legge, sarebbe demandata all'esattore. Io non so comprendere la ragione che giustifichi questa diversità di trattamento in quanto all'esecuzione che ne deriverebbe ai diversi titoli di credito esattoriale.

E dacchè questa diversità di trattamento non è nemmeno stabilita recisamente, sono indotto a credere che probabilmente non è nemmeno nell'intenzione nè del Ministero, nè della Giunta di introdurla effettivamente.

Se questo mio proposito colpisce nel vero, ne verrebbe la necessità di modificare la dizione del progetto di legge. Limitata, come è, questa dizione trarrebbe necessariamente nell'equivoco, darebbe luogo a contestazioni ed incaglierebbe di conseguenza il rapido andamento dei processi esecutivi intentati dagli esattori per crediti diversi da quelli di imposta e di sovrimposta. Ad evitare questo equivoco, bisogna sostituire una dizione più lata e più generica, come appunto ebbi l'onore di fare nel mio emendamento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Tanto il ministro quanto la Commissione accettano la proposta dell'onorevole Bersani, che è strettamente logica.

PRESIDENTE. L'onorevole Bersani propone che alle parole « sino alla concorrenza della somma dovuta all'esattore per imposta e sovrimposta » siano sostituite le seguenti : « fino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore. »

Anche la Commissione accetta questa proposta

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Landuzzi ha facoltà di parlare.

LANDUZZI. Prima di tutto dovrei ringraziare la Commissione di essermi stata benevola coll'acconsentire che nel determinare il debito del contribuente si debba tenere conto anche delle spese.

Signori, nessuno me lo poteva negare, ma una meschina concessione di questo genere (permettetemi che

ve lo dica franco e chiaro) è una concessione che sembra piuttosto data per ischerzo che sul serio.

L'onorevole relatore ha creduto di confutare le ragioni per me addotte a sostegno del mio emendamento, ma, in ultima analisi, nulla ha replicato che sia attendibile e persuadente.

Se io avessi osato di infirmare e distruggere lo scopo e lo spirito radicale dell'articolo 37 della legge che stiamo discutendo, allora forse la cosa potrebbe passare ; ma poichè non ho avuto altro fine (e me ne appello alla Camera) che quello di mettere la questione ne' suoi veri termini, ogni censura contraria io la respingo.

Ci vedremo, o signori, quando dovremo mettere ad esecuzione questa legge ; ci vedremo quando... (*Rumori a destra*)

Prego i signori della Commissione a non ridere. Non è questo nè il luogo nè il tempo.

PRESIDENTE. Non interrompano, prego l'onorevole Landuzzi a continuare.

LANDUZZI. Io credo davvero, che quando saremo all'attuazione pratica di questa legge, quegli inconvenienti che vi ho segnalati pur troppo si verificheranno : ed io mi maraviglio, mi maraviglio assai, che qua entro vi sia taluno che interrompa la libera manifestazione del pensiero e della parola, diretta a svelare gli errori ed a proporre i mezzi per emendarli.

Ritorno all'argomento. Il relatore della Commissione ha preteso di affermare che coll'articolo 37 della legge noi siamo in una condizione chiara ; e che coll'articolo 41 abbiamo provveduto perfettamente all'esecuzione di quegli atti che si fanno a carico del contribuente e presso i debitori del contribuente. Io dico per l'opposto che con quest'articolo nulla abbiamo stabilito.

Perchè col medesimo non si fa che ripetere un aggravio al terzo sequestratario di pagare entro un termine fisso, senza un titolo esecutivo, e contro la sanzione della legge generale alla quale ha diritto di appellarsi.

Ma sapete, o signori, che la cosa è veramente seria ! Noi, che vogliamo far una legge fiscale, che non possiamo applicarla che contro il contribuente moroso, vi innestiamo un articolo che viola gli interessi dei terzi, estranei affatto ai rapporti colla finanza, ed impediamo a loro di implorare le forme del Codice di procedura civile !

Credo di aver detto abbastanza ed insisto perchè il mio emendamento sia messo ai voti.

VILLA-PERNICE, relatore. Ho domandato la parola solamente perchè mi dispiacque di sentire dall'onorevole Landuzzi che egli abbia potuto credere che io, come relatore ed anche come semplice deputato, mi sia permesso di interpretare la sua proposta come meno seria, e che quindi, in quella piccola parte in cui la

Commissione ha creduto di approvarla, egli stimi sia forse fatto uno scherzo più che altro.

Posso assicurare l'onorevole Landuzzi che, nè per me personalmente nè come rappresentante della Giunta, non ho mai avuto intenzione di scherzare sulle proposte che egli ha presentate alla Camera, e ne riconosco la serietà.

Se le mie ragioni non l'hanno persuaso, io non so che farci, ma io l'assicuro che le sue non hanno persuaso nè me nè la Commissione.

PRESIDENTE. Dunque darò nuovamente lettura dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Landuzzi in emendamento all'articolo 37. (*Vedi sopra*)

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinto.)

Ora porrò ai voti l'articolo della Commissione, emendato secondo la proposta dell'onorevole Bersani, cioè nel senso che le ultime parole dell'articolo suonino così: « sino alla concorrenza delle somme dovute all'esattore. »

(È approvato.)

« Art. 38. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34 senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

« L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del comune cinque giorni prima del giorno fissato.

« L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti da vendersi.

« Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può ottenere dal sindaco che la vendita sia fissata anche nel giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Io qui domanderei che fosse ripristinato il testo ministeriale... (*Segni di adesione dal banco della Commissione*)

Veggio segni di assenso per parte della Commissione: forse non vi è disaccordo. Mi pare nell'interesse del contribuente che, trattandosi di oggetti di facile deperimento, l'esattore li possa vendere presto; altrimenti, se deve andare cercando il permesso per vendere degli oggetti che, forse, in poche ore si corrompono, è facile comprendere quello che succederà.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare.

DELLA ROCCA. Certamente dovrà essere desiderio di tutti che si dia la massima pubblicità alla vendita degli oggetti che si pignorano ai debitori morosi; e però a me sembra conveniente di prescrivere che si facesse la pubblicazione anche nel giornale della pro-

vincia, per gli annunzi giudiziari, del giorno in cui debba seguire questa vendita.

In quest'articolo che è sotto al nostro esame non è stabilito questo modo di pubblicità, è detto soltanto che si fa un avviso del giorno in cui deve aver luogo la vendita, e che quest'avviso si affigge alla porta della casa comunale.

Io comprendo che codesto avviso è già una sufficiente pubblicità nei piccoli comuni nei quali facilmente si va a leggere qualunque affisso si trovi alla porta della casa comunale, ma nelle città popolate, nelle grandi città, questo non è un mezzo di pubblicità sufficiente.

Io pregherei quindi la Commissione di volere addivenire ad un'aggiunzione in questo senso, che nelle città popolate, superiori a 25,000 abitanti, per esempio, oltre all'avviso, di cui in questo articolo è parola, si debba aggiungere anche un avviso da pubblicarsi nel giornale della provincia che inserisce gli avvisi ufficiali.

Mi auguro che questa mia proposta non sia respinta e che non le venga contro il consueto *non possumus* dei componenti la Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. Non farò che una sola osservazione all'onorevole Della Rocca, ed è che, se la Giunta accettasse la sua proposta, e l'accettasse la Camera, s'introdurrebbe un elemento di spesa tale da essere superiore in molti casi all'ammontare dell'imposta.

L'onorevole Della Rocca sa meglio di me che, trattandosi d'imposte, vi possono essere anche piccolissime frazioni di debito. Se si va contro i mobili per 2, per 3, per 4 e 10 lire, e debba essere l'esattore obbligato a fare l'inserzione anche nei giornali pubblici, chi paga l'inserzione?

Finisce per pagarla il contribuente, e queste inserzioni costano denaro; ed in molti casi potranno costare venti trenta volte l'ammontare dell'imposta.

Quindi la Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Della Rocca; tanto più che l'articolo 38 contiene già sufficienti mezzi di pubblicità che possono far supporre che i concorrenti all'asta per la vendita dei mobili vi saranno.

Pregherei perciò l'onorevole Della Rocca a voler ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione accetta che sia ripristinato il testo del progetto del Ministero nell'ultima parte dell'articolo 38?

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ritira il suo emendamento?

DELLA ROCCA. Per non far subire alla mia proposta la sorte degli altri emendamenti, la ritiro.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 38 del progetto ministeriale.

Lo rileggo:

« Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'articolo 34 senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

« L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del comune cinque giorni prima del giorno fissato.

« L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da venderli.

« Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso. »

(È approvato.)

« Art. 39. Il segretario comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo atto, che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del segretario o suo delegato e del banditore.

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima, e dietro il pagamento del prezzo offerto.

« Se all'incanto non si presentano oblatori o non si può esaurire la vendita, e se entro tre giorni dopo l'incanto le cose oppignorate non siano in tutto od in parte comprate anche al disotto del prezzo di stima, l'esattore ha facoltà di aggiudicarsi le rimanenti per la metà del prezzo di stima.

« Gli oggetti d'oro e d'argento non possono venderli per somma minore del valore intrinseco determinato dalla stima; quelli rimasti invenduti si ritengono dall'esattore come danaro per il solo valore intrinseco. »

L'onorevole Landuzzi ha la parola.

LANDUZZI. Io, parlando testè della triste condizione in cui ponete il debitore del contribuente, vi ho detto che bisogna andare cauti nella sanzione della presente legge che, a mio avviso, è troppo fiscale, e, lo dico chiaro, è troppo odiosa. Il paese ci guarda, e più dalle leggi di finanza aspetta che noi portiamo ristoro alla sua posizione, e che ripariamo alla sua imminente rovina.

Ora, o signori, io parlo a favore del povero contribuente, verso cui si debbono bensì esperire i diritti che spettano all'erario, ma in maniera che, nello stesso tempo, la esecuzione si manifesti meno grave.

L'emendamento che vi propongo è tale che non infirma le disposizioni che vi sono presentate e dal Ministero e dalla Commissione: è un emendamento che, mentre lascia illesa ed impregiudicata l'azione dell'erario, guarda con occhio benigno il contribuente moroso proprio in quel punto in cui è giunto l'estremo momento della vendita giudiziale dei suoi beni mobili,

per limitare le smodate facoltà che avete concesso all'esattore in tale esecuzione.

Accetto il primo comma, come è stato accennato dalla Commissione nella sua relazione, ed invece non accetto quello del Ministero. Per l'incontro nel secondo comma, io faccio buon viso al ministro delle finanze, e respingo la proposta della Commissione.

L'emendamento sta dunque al secondo comma dell'articolo, che io propongo modulato nella seguente maniera.

Prego la Camera di essermi cortese di attenzione in questo istante, perchè si tratta di un argomento che non è tanto disprezzabile, come forse taluno si figura.

Se nel fare la legge noi possiamo prevedere qualche modo che ne allevii la gravità, senza intralciarne minimamente la esecuzione sua, avremo adempito al nostro dovere anche manifestando un atto di umanità, che non si trova nemmeno in urto con le disposizioni che dobbiamo votare. Se il debitore poi non sa, non può, o non vuole profittarne, la colpa non sarà del potere legislativo, che talvolta si accusa di non essere previdente.

Diciamo adunque:

« Se all'incanto non si presentano oblatori, o non si può esaurire la vendita, e se entro tre giorni dopo l'incanto le cose oppignorate non siano in tutto od in parte ritirate dal debitore, o comprate per il prezzo di stima, l'esattore ha facoltà di aggiudicarsi le rimanenti colla diminuzione di un decimo del prezzo stesso, quante volte non preferisca di fare aprire un nuovo incanto sulla medesima diminuzione di prezzo. »

La Commissione ha proposto un emendamento al secondo comma ministeriale, stabilendo che la vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente sul prezzo di stima. Ne convengo: ed è per la stessa ragione che lo informa che respingo il terzo comma del Ministero, così scritto:

« Se all'incanto non si presentano oblatori o non si può esaurire la vendita, e se entro tre giorni dopo l'incanto le cose oppignorate non siano in tutto o in parte comprate per il prezzo di stima, l'esattore ha facoltà di aggiudicarsi le rimanenti per la metà del prezzo di stima. »

La modificazione sostanziale che qui faccio si è per togliere all'esattore la facoltà che, una volta riuscito vano l'incanto, egli possa farsi aggiudicare i mobili del debitore per la metà del prezzo.

Il vostro articolo può dar luogo a tristissime conseguenze a danno della miseria. Bisogna essere nella pratica degli affari, e presto lo si comprende. Sapete quale cosa può nascere applicando l'articolo come ci viene presentato? Può nascere che l'esattore vada d'accordo coll'estimatore che viene nominato dal sindaco, onde si attribuisca un prezzo di stima un poco elevato all'oggetto che si vuol vendere; che quest'oggetto perciò non vada alienato, e allora l'esattore se

lo va a prendere per la metà del prezzo, quando è stato egli stesso la causa che ha impedito l'asta, e ne ha tenuti lontani gli acquirenti.

Restringiamogli la facoltà nei limiti della pratica, nei limiti dell'onesto, del giusto, del ragionevole. E, se egli non è contento di questa nostra concessione, permettiamogli che possa ripetere l'incanto, aprendo l'asta colla diminuzione di un decimo sul prezzo di stima.

La mia proposta è logica; e nutro per ciò fiducia che la Camera vorrà accettarla e votarla.

MINISTRO PER LE FINANZE. Convengo coll'onorevole preopinante che ci sia qualche modificazione a fare all'articolo 39 proposto dalla Commissione.

Credo anche io, e spero che ne converrà pure la Commissione che vi sia qualche inconveniente nello stabilire che all'asta pubblica il concorrente non possa fare offerta che non sia superiore al prezzo di stima fissato per l'asta pubblica, e che non si possa fare vendita ad un prezzo inferiore, se l'asta non è andata deserta. Però non credo che il rimedio più accencio per tutelare l'interesse del contribuente sia quello che l'onorevole Landuzzi propone.

Infatti, se si moltiplicano gl'incanti con un ribasso del decimo, si accrescono le spese che mi sembrano stabilite nell'articolo 69 al 2 per cento, e così quello che può sembrare un vantaggio pel contribuente viene a ridursi ad una perdita assai maggiore.

Bisogna ancora considerare che non basta il prezzo di stima per determinare il valore effettivo della cosa, ma è necessario ancora che si trovi chi voglia acquistarla.

Avverrà molte volte che, non ostante la moltiplicazione degli atti, non si otterrà l'effetto che si desidera. Questo è tanto vero che nella legge di contabilità si è rinunciato alla molteplicità degl'incanti, imperocchè da tutti si è riconosciuto all'atto pratico che in tale molteplicità non vi è una grande guarentigia. Quindi, per quanto riguarda il secondo ed il terzo alinea, si potrebbe ripristinare il testo precedente, il quale era già stato adottato dal Senato e dalla Camera nella passata Legislatura.

Il testo antico si accosta alquanto all'ordine di idee dell'onorevole Landuzzi in questo senso, che nell'asta pubblica, se non si può ottenere un prezzo superiore a quello di stima, si possono fare offerte ad un prezzo inferiore.

Così si può eccitare la gara, come succede tante volte nelle aste in cui un minor prezzo è quello appunto che determina una gara, e riesce ad un prezzo maggiore.

Io accetto pienamente l'ultimo alinea proposto dalla Commissione, e credo che pigliando, fino all'ultimo alinea, l'antico testo del Ministero, se pure posso chiamarlo così, e non piuttosto il testo votato nella passata Legislatura, ed aggiungendovi poi l'ultimo alinea

della Commissione, forse la soluzione sarebbe più accettabile, e si entrerebbe anche, in qualche parte, nelle idee dell'onorevole Landuzzi.

LANDUZZI. Io mi permetto di far osservare all'onorevole ministro delle finanze che mantengo l'ultimo comma dell'articolo 39 come è stato proposto dal Ministero.

La mia aggiunta non è relativa alla sola facoltà di rinnovare l'incanto, ma più specialmente mira a regolare il prezzo dell'aggiudicazione.

Questo è quello che io ho inteso di stabilire.

Diffatti, o signori, l'esattore è colui che si cura degli atti forzosi, è colui che fa procedere alla stima dei beni oppignorati. Ma, se egli non si mette di accordo coll'estimatore per defraudare il contribuente, questo esattore non deve avere alcuna difficoltà ad accettare con lieto animo che, riescendo vano il primo incanto, gli siano aggiudicati gli effetti mobili per la diminuzione di un decimo del prezzo di stima.

È ben naturale poi che se non vuol profittare di questa facoltà, può ripetere l'incanto con un secondo esperimento. Non sarà una grande spesa (come pare al signor ministro Sella) che si abbia a replicare un avviso, e che si faccia suonare un'altra volta la tromba perchè i mobili sieno alienati.

Finalmente non mi regge l'animo di venire a sostenere che il progetto possa essere votato come è presentato dal Ministero, e dalla Commissione.

Voler concedere all'esattore la facoltà di farsi attribuire tutti i mobili che saranno rimasti invenduti per la metà del prezzo di stima è fiscalità troppo smodata. Sarebbe assai meglio fare una proporzione graduale, e non permettere *ab initio* una cosa che urta colla morale, coi principii di sana economia, e di retta amministrazione.

MERIZZI. Nella legge non è fatto cenno del modo con cui debba essere eseguita la stima; nel sistema giudiziale è indispensabile che il debitore sia avvisato del giorno e dell'ora della stima, affinchè possa fare quanto sta in lui perchè l'oggetto pignorato venga debitamente stimato.

Io però, non volendo intralciare la sollecita votazione di questa legge, non proporrò emendamento, solo rappresento la cosa al ministro perchè l'abbia presente nel fare il regolamento, e gli raccomando la previa notifica al debitore affinchè possa assistere alla stima.

Questa facoltà sarà tanto più necessaria nei casi in cui il debitore non sia il ritentore degli effetti subastati, poichè in tal caso si rende affatto imprescindibile l'obbligo della previa notificazione, affinchè il debitore possa curare che gli oggetti vengano stimati debitamente.

PRESIDENTE. L'onorevole Landuzzi propone che si sostituisca al terzo comma della Commissione e del Ministero il seguente da lui proposto:

« Se all'incanto non si presentano oblatori, o non si può esaurire la vendita, e se entro tre giorni dopo l'incanto le cose oppignorate non siano in tutto od in parte ritirate dal debitore, o comprate per il prezzo di stima, l'esattore ha facoltà di aggiudicarsi le rimanenti colla diminuzione di un decimo del prezzo stesso, quante volte non preferisca di far aprire un nuovo incanto sulla medesima diminuzione di prezzo. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti...

RATTAZZI. Un momento. Converrebbe prima che il signor ministro proponesse la formola definitiva di quest'articolo.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Rattazzi. La Camera ha già dichiarato che l'articolo 39 si comporrà del primo alinea eguale nei due progetti, del secondo e terzo alinea, quale è nel progetto ministeriale, e del quarto alinea del progetto della Commissione.

Ora, siccome il terzo alinea è quasi eguale nei due progetti, l'emendamento dell'onorevole Landuzzi, che si contrappone all'uno e all'altro, ha la priorità.

VILLA-PERNICE, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che?

VILLA-PERNICE, relatore. Sull'articolo.

PRESIDENTE. Permetta, non è il caso; non si può più fare una discussione.

RATTAZZI. Vorrei sapere che cosa propone il Ministero.

PRESIDENTE. Il Ministero ha dichiarato che proponeva la sostituzione del secondo e del terzo alinea, e manteneva i due altri, e la Commissione non ha dichiarato di dissentire.

VILLA-PERNICE, relatore. Ed io aveva appunto domandato la parola per dire che la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Ora dunque l'emendamento dell'onorevole Landuzzi sul terzo alinea si contrappone, tanto al progetto del Ministero, quanto a quello della Commissione.

RATTAZZI. Di modo che e Ministero e Commissione persistono nel proporre che l'esattore possa appropriarsi, le cose non comprate, per la metà del prezzo di stima.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dopo che abbia avuto luogo un incanto, nel quale si può fare un'offerta.

RATTAZZI. È naturale. Ma nel caso che l'asta rimanga deserta, allora l'esattore avrebbe diritto di far suoi gli oggetti oppignorati alla metà del prezzo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Quando c'è stata un'asta pubblica, nella quale non siasi ottenuto nè la metà, nè il terzo, nè il quarto del prezzo di stima. Quando non si è potuto ottenere nessuna offerta, allora l'esattore ha facoltà di aggiudicarsi gli oggetti alla metà del prezzo.

PRESIDENTE. Ma permettano che la Camera decida prima sull'emendamento Landuzzi. Sull'articolo si avrà

ancora tempo a discutere, poichè la discussione non è stata chiusa.

LANDUZZI. Domando la parola per fare un'altra proposta.

RATTAZZI. Ma non è possibile votare su questo emendamento, se non si fa qualche modificazione all'articolo quale è proposto dal Ministero e dalla Commissione. Se così rimane, io voterò piuttosto l'emendamento dell'onorevole Landuzzi, perchè credo che sia molto più equo, e credo altresì che non pregiudichi per nulla l'interesse dell'esattore e delle finanze. Ma se si potesse trovare il modo di fare una modificazione anche all'articolo della Commissione, la quale rendesse meno iniqua questa disposizione, io accetterei anche il progetto della Commissione e del Ministero.

Dunque sarebbe bene prima di tutto sapere quali sono le definitive deliberazioni prese dal Ministero e dalla Commissione, e per questo faceva qualche interrogazione.

L'onorevole ministro per le finanze ha dichiarato che egli credeva necessario che nell'asta fosse fatta la facoltà, non solo di offrire in più, ma anche di offrire in meno.

Io lascio un momento in disparte questo sistema; non entro a discutere se sia possibile che in un'asta, che si fa per aumentare il prezzo, si possa anche permettere che si venga ad offrire di meno, senza che si sappia se vi sono altri che vogliono offrire di più. Lascio in disparte l'inconveniente che vi potrebbe essere in questo genere nuovo di asta, ma non vedo che anche questo concetto del Ministero che egli ha messo innanzi sia formulato nell'articolo letto dal presidente, perchè, nè nell'uno nè nell'altro dei due progetti della Commissione e del Ministero, si legge che nell'asta si possa fare l'offerta di un prezzo minore della stima.

Dunque almeno almeno, se vogliono che la Camera deliberi in questo senso, è necessario che si faccia una aggiunta, mercè la quale sia detto che vi è questa facoltà.

PRESIDENTE. Rispondo all'onorevole Rattazzi che io non ho altra proposta che l'emendamento dell'onorevole Landuzzi e il progetto della Commissione e del Ministero.

Il signor ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io prego l'onorevole Rattazzi di considerare che il secondo capoverso dell'articolo 39 del progetto ministeriale dice:

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente anche al disotto del prezzo di stima. »

Ciò vuol dire che, essendo stato un dato oggetto stimato cento, il banditore, chi fa la vendita, l'offre per cento; se a tale prezzo non trova acquirenti, si scende

al disotto, e se manca l'offerente anche al prezzo inferiore a cento, allora l'incanto è andato deserto; ma restano poi, in virtù dell'alinea consecutivo, tre giorni in cui al prezzo di stima ciascuno può andare a prendere l'oggetto dall'esattore; che se poi non si riesce a niente, l'esattore ha facoltà di attribuirsi l'oggetto per la metà del prezzo di stima. (*Mormorio*)

MAZZARELLA. È una iniquità.

MINISTRO PER LE FINANZE. È un'iniquità, onorevole Mazzarella? E se si vanno a prendere i beni immobili non è ancora peggio? Capisco bene che è duro discutere di certe misure, che è duro venire a questa estremità; ma se si considera bene l'articolo, io credo che esso sia più che altro nell'interesse di chi, infelicevolmente, si trova in codesta condizione; perchè, altrimenti, se l'oggetto non è stato comprato, che cosa succede? L'esattore non pagato, ricorre all'esecuzione sugli immobili, ed è questa l'ultima estremità che dobbiamo evitare per quanto è possibile.

Ciò che dobbiamo avere in mente in questa legge è di fare delle disposizioni semplici, che non cagionino forti spese. Ora parmi che quest'intento sia raggiunto colle disposizioni del presente progetto, le quali, a mio avviso, guarentiscono pure sufficientemente il contribuente espropriato. Vi sarebbe infatti una stima nel modo indicato negli articoli precedenti; poi si apre l'asta in cui si può anche offrire un prezzo inferiore alla stima; vi sono poi ancora i tre giorni di tempo in cui taluno può venire e comprare l'oggetto. Finalmente l'esattore può aggiudicarsi questo oggetto, ma non mai al disotto della metà del prezzo di stima. Tutto questo a me pare essere inteso a guarentire lo stesso contribuente, e soprattutto ad evitare che si facciano spese sopra spese.

Se si entrasse nel sistema dell'onorevole Landuzzi, si verrebbe a moltiplicare gli incanti, e le spese di questi incanti naturalmente le dovrebbe pagare il contribuente, senza che, a mio avviso, possa sperarsi di vedere compensate queste maggiori spese da un maggior prezzo degli oggetti.

Quindi io credo (forse intenderò male le cose) essere molto più nell'interesse del contribuente l'articolo quale è proposto dal Ministero e consentito adesso dalla Commissione, che non quello proposto dall'onorevole Landuzzi; poichè, ripeto, col suo sistema vedo crescere di sicuro le spese e non vedo per niente assicurato un aumento di prezzo negli oggetti. Capisco che è una questione d'apprezzamento, e giudicherà la Camera; ma io credo che bisogna guardarsi dal moltiplicare troppo quanto deve certamente essere a carico del contribuente.

PRESIDENTE. Onorevole Landuzzi, mantiene la sua proposta?

LANDUZZI. La mantengo, e la prego di permettermi ancora qualche osservazione... (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Mi, permetta: ha già parlato tre volte.

Vede che la Camera desidera di passare ai voti.

LANDUZZI. Mi sia cortese: io comprendo il principio che ha enunciato l'onorevole ministro delle finanze, ma non capisco come questo principio si possa mettere in pratica. Il progetto della Commissione e del Ministero dice:

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente anche al disotto del prezzo di stima, e dietro il pagamento del prezzo offerto. »

Va benissimo: quando si è aperta l'asta ed uno viene ad offrire meno del prezzo di stima si deliberano a quest'offerente gli effetti mobili. E se niuno si presenta come si fa? Si verifica allora quello che è determinato nel comma successivo, vale a dire che l'esattore nel termine di tre giorni si apprende i mobili per la metà del prezzo. Ma vi pare, o signori, che questo sia giusto? Vi pare che questo si possa così subito consentire?

Il signor ministro ha detto che il mio sistema è diretto a moltiplicare gli incanti.

Perdoni. Non avrò saputo spiegarmi; ma il mio sistema tende invece ad impedire i monopoli che di sovente si possono concertare in esecuzioni di questa natura.

Il mio sistema dà la scelta all'esattore di appropriarsi i mobili colla diminuzione di un decimo; e questo il signor ministro non l'ha ricordato; il mio sistema gli dà anche la facoltà di tentare un nuovo sperimento d'asta; lo che serve a maggiormente giustificare l'operato suo.

Del resto, per l'affetto che porto al mio paese, io mi tengo obbligato ad insistere nella mia proposizione. Che se anche questa dovesse andare respinta, presento fin d'ora un sottoemendamento, proponendo che l'aggiudicazione avvenga colla diminuzione di due decimi del prezzo di stima.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia Paolo.

BILLIA PAOLO. Mi sembra che si potrebbero conciliare tutte le divergenze. Poichè vedo che ha fatto cattiva impressione la facoltà accordata dall'ultimo comma di questo articolo, quella cioè dell'aggiudicazione degli oggetti oppignorati a favore dell'esattore, per la metà del prezzo di stima, io consiglieri il Ministero e la Commissione di rinunziarvi, e vorrei invece mantenere il secondo comma di questo articolo come fu proposto dall'onorevole ministro. Quando si mantenga il secondo comma, ossia la vendita a qualunque prezzo, è certo che la vendita si effettuerà, per cui tornerebbe quasi sempre inutile la facoltà dell'aggiudicazione per la metà del prezzo. All'esattore non interessa già di acquistare mobili o stabili del debitore; credano pure che in pratica all'esattore non interessa se non che di recuperare l'importo delle imposte da lui anticipate.

Quindi, quando la Commissione fosse d'avviso di mantenere il secondo alinea proposto dall'onorevole

ministro, io consiglierei il ministro a rinunciare all'ultimo comma, e così sarebbe tolta la cattiva impressione che aveva fatto a taluno degli onorevoli miei colleghi la facoltà dell'aggiudicare per la metà del prezzo.

Perciò proporrei di togliere l'ultimo comma del progetto ministeriale, e di togliere tutta l'aggiunta proposta dalla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io confesso che le parole dell'onorevole Billia mi hanno mezzo persuaso. Mi resta però ancora un dubbio, e conviene andar cauti nel modificare delle leggi organiche sotto l'impressione di un discorso abilmente fatto, perchè tante volte non si è giunti ancora al fine della discussione, che già si è pentiti di aver ceduto ad un movimento di persuasione e di essersi lasciati sedurre.

Quando è stato aperto l'incanto e che si è potuto effettuare per alcun prezzo, non essendosi presentato alcuno, si vuole che si proceda senz'altro sugli immobili? Sarebbe ciò nell'interesse del contribuente? Certamente la formola dell'onorevole Billia ha prima di tutto il gran merito della semplicità e di togliere ogni imbroglio di mezzo.

Il moveate era l'interesse del contribuente; si diceva: per tre giorni l'esattore tenga l'oggetto e abbia facoltà di alienarlo, ben inteso, in conto sempre dell'imposta; e quindi, sempre nell'interesse del contribuente, abbia pure facoltà di attribuirsi egli stesso gli oggetti, ma ad un prezzo non inferiore della metà della stima; e tutto questo per evitare che si proceda all'espropriazione degli immobili, il che è sempre il passo più doloroso in materia d'esazione d'imposte.

Quindi, se da una parte convengo che la proposta dell'onorevole Billia toglie addirittura ogni difficoltà, dall'altra pare a me che vi sia molto a dubitare se questa soluzione sia conforme all'interesse del contribuente.

PRESIDENTE. Parli l'onorevole La Porta.

LA PORTA. Io pregherei l'onorevole ministro delle finanze e la Commissione ad accettare il rinvio di questo articolo. La sospensione sino a domani non porta alcun danno, e intanto la Commissione, d'accordo col proponente, potrà studiare un mezzo che tenga ferme le garanzie necessarie all'erario, che non nocca all'interesse dell'esattore, e nel tempo stesso non spogli il contribuente, a vantaggio di una speculazione che si può fare a suo danno.

Propongo quindi la sospensione ed il rinvio dell'articolo alla Commissione.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

VILLA-PERNICE, relatore. Le molte osservazioni e i molti dubbi che si sono sollevati intorno a questo articolo consigliano la Commissione ad accettare il parere dell'onorevole La Porta, ed a pregare l'onorevole ministro a che egli pure accetti il rinvio, onde meglio si concerti l'articolo tra la Commissione ed il Ministero, per riferirne domani.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per me accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, l'articolo 39 sarà sospeso e rinviato alla Commissione, che ne riferirà nella seduta di domani.

(È sospeso.)

« Art. 40. Seguita la vendita dei mobili, gli atti originari della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il cancelliere della pretura.

« La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori oppositori si fa a norma del capo VIII, titolo 2, libro 2 del Codice di procedura civile.

« Però il pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori. »

L'onorevole Tubi ha facoltà di parlare per isvolgere il suo emendamento al terzo comma.

TUBI. Stando al disposto di quest'articolo, il pretore non dovrebbe tenere conto dei soli creditori non privilegiati. Quando però vi siano creditori privilegiati prevalenti che abbiano fatta opposizione, il pretore deve sospendere il pagamento, a meno che non si sia ricavato tanto da soddisfare tutti i creditori. Dicendo *tutti i creditori*, io devo intendere anche i creditori non privilegiati e di un grado inferiore.

Ora, io non comprendo come l'esistenza di uno o più creditori privilegiati possa esercitare un'azione che si estenda al di là dell'ammontare del loro credito. A me pare che, quando il pretore fosse autorizzato a far pagare immediatamente l'esattore, nel caso si fosse ricavata una somma sufficiente per soddisfare l'esattore e per soddisfare i creditori privilegiati, nessun danno ne verrebbe nè ai creditori privilegiati nè ai creditori di grado inferiore, mentre ciò riuscirebbe vantaggioso all'esattore.

Diffatti, che importa ai creditori inferiori che una somma, che a loro non spetterà mai, sia piuttosto nelle casse dello Stato, che in quella dell'esattore? Che importa ai creditori privilegiati che l'esattore venga pagato immediatamente, quando essi sanno che esiste già il danaro per pagarli completamente? Importa molto invece all'esattore di essere pagato immediatamente.

Noi dobbiamo, nell'interesse dei contribuenti, usare all'esattore tutte le facilitazioni possibili.

Egli fa il bilancio dei vantaggi e dei pesi che sono annessi all'esattoria da lui esercita, e ne trae una norma nello stabilire il compenso che egli chiede ai contribuenti.

Faccio quindi la proposta che dopo le parole: « ogniquando non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, » si aggiunga: « ed anche in questo caso quando il prezzo ricavato basti a soddisfare i suindicati creditori e quanto è dovuto all'esattore. »

VOTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE.

PRESIDENTE. Ora si procederà allo spoglio della votazione a squittinio segreto sul progetto di legge per disposizioni relative ai diritti di autore delle opere d'ingegno nella provincia di Roma.

Intanto si estrarranno a sorte i nomi dei componenti la Commissione che dovrà procedere allo spoglio delle schede per la nomina del segretario della Camera.

(Si procede all'estrazione.)

La Commissione rimane così composta:

Degli Alessandri, Salvagnoli, Merizzi, Legnazzi, Sandri, De Sterlich, Gabelli.

Essa è convocata per stasera alle ore otto e mezzo.

Risultamento della votazione sul progetto di legge per disposizioni relative ai diritti d'autore delle opere d'ingegno nella provincia di Roma:

Presenti e votanti	259
Maggioranza	130
Voti favorevoli	247
Voti contrari	12

(La Camera approva.)

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE.**

PRESIDENTE. Torniamo alla discussione dell'articolo 40 del progetto.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. L'ultimo comma dell'articolo 40 considera due casi speciali nei quali il pretore può ordinare immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta; cioè nel primo caso quando non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatto opposizione, e nel secondo quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori. Mi pare che l'emendamento dell'onorevole Tubi tenda a questo, che nel secondo caso basti che il prezzo sia sufficiente per soddisfare tutti i creditori privilegiati prevalenti perchè si faccia luogo dal pretore al rimborso all'esattore, ma nel primo caso sono compresi anche i creditori che hanno fatta opposizione, e che sono in egual grado; dunque parrebbe più prudente l'attaccarsi alla formula della Giunta, nella quale è incluso l'emendamento dell'onorevole Tubi, e che è più estensivo, e presenta una garanzia maggiore. La Commissione quindi non accetta questo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Tubi, mantiene o ritira il suo emendamento?

TUBI. Io ho proposto che il pretore possa pagare ogni

qual volta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, ed anche in questo caso quando il prezzo ricavato basti a soddisfare i suindicati creditori e quanto è dovuto all'esattore.

La mia proposta è in questi termini. Parmi non sia necessario di estendere a tutti i creditori privilegiati e non privilegiati la stessa facoltà di sospendere il pagamento all'esattore; basta che vi sia il necessario per pagare i creditori privilegiati prevalenti di egual grado, che abbiano fatto opposizione, e l'esattore.

PRESIDENTE. Dunque mantiene o ritira la sua proposta?

TUBI. La mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole Tubi all'ultimo comma, là ove è detto: « ogniquale volta non vi sieno creditori privilegiati prevalenti o di egual grado, che abbiano fatta opposizione, » propone si aggiunga: « ed anche in questo caso, quando il prezzo ricavato basti a soddisfare i suindicati creditori e quanto è dovuto all'esattore. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata, e quindi respinta.)

Pongo ai voti l'articolo 40.

(È approvato.)

« Art. 41. Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di 15 giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

« Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

« Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate nei modi di legge. »

L'onorevole Landuzzi ha proposta la soppressione di questo articolo. Equivale a votare contro.

Pongo ai voti l'articolo 41.

(È approvato.)

« Art. 42. Pel conseguimento di quanto sia dovuto dall'affittuario o dall'inquilino pel fitto o per la pigione l'esattore può esercitare tutti i diritti competenti al contribuente locatore. Può anche procedere direttamente colle norme di questa legge, non ostante l'affittamento, sopra i frutti del fondo affittato e colpiti dal privilegio stabilito dall'articolo 1962 del Codice civile. »

L'onorevole Landuzzi ha facoltà di parlare.

LANDUZZI. Vi rinanzio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 42.

(È approvato.)

« Capitolo II. *Della esecuzione sugli immobili.* —

Art. 43. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel comune, nel quale l'imposta è dovuta od in quello in cui

il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel regno quando sia indicata o dichiarata nel catasto o nel ruolo.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del comune, nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel capoverso dell'articolo 33. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santamaria.

SANTAMARIA. L'articolo 43 fa parte del capitolo secondo relativo all'esecuzione sugli immobili ed è seguito da sedici articoli, dei quali è l'avanguardia. La ripugnanza che provo per questi articoli è quella che mi ha ispirato l'emendamento che io propongo.

Questa ripugnanza può facilmente essere spiegata e perdonata quando si pensi che sono napoletano. Nelle provincie napoletane avevamo una legge di riscossione delle imposte la quale, per quanto riguarda le esecuzioni mobiliari, usciva dalle teorie del diritto comune, e, per quanto riguarda le esecuzioni immobiliari, metteva lo Stato al livello d'ogni altro creditore. È dunque naturale che non possiamo accettare senza esitazione una legge nella quale all'usciera è sostituito il messo, al tribunale è sostituito il pretore, nella quale si precipitano i ribassi di decimo, e si termina con un'aggiudicazione reale che è tutta diversa dalle nostre abitudini, le quali non la tolleravano se non per cinque sestieri del prezzo.

Se fossi nato in altre provincie, perdonerei tutti questi difetti alla legge, come si perdona ad una vecchia amica di essere gobba o zoppa od anche di avere un cancro sulla faccia. (*Si ride*)

La differenza tra l'emendamento che io propongo ed il progetto della Commissione sta in questo: alla particella *o* della Commissione io sostituisco la particella *e*.

Secondo il progetto della Commissione voi potete passare all'esecuzione sugli immobili, quando avete compiuta l'esecuzione sui mobili esistenti nel comune.

Secondo il mio emendamento, voi non potete passare all'esecuzione sugli immobili se non quando avete tentato realmente, sicuramente l'esecuzione a persona ed a domicilio. Il mio emendamento non guasta molto l'economia della legge, poichè non obbliga già l'esattore ad andare cercando il domicilio o la residenza della persona. Secondo lo stesso articolo della Commissione, allora soltanto si dà questa esecuzione a domicilio od a residenza quando è indicata la residenza nel catasto o nel ruolo. Sarebbe dunque un privilegio del quale non godrebbero se non quelli che avessero l'attenzione di far notare nel ruolo o nel catasto la loro residenza.

L'esecuzione mobiliare nel luogo in cui si deve l'im-

posta, come lo stabilisce la Commissione, non garantisce nulla.

I mobili possono essere di tre sorta. O sono mobili di casa, e la mia ipotesi è quella che non ci sia casa nel circondario, nel comune, dove si deve l'imposta. O sono fitti, ed allora, per l'esecuzione di cui si tratta, si procede in famiglia tra l'esattore e l'inquilino, o colono, e il contribuente proprietario non ne sa nulla.

O finalmente sono beni mobili presso terzi e crediti, e per l'articolo 37 già votato si è stabilito che l'esattore ha bensì la facoltà, ma non il dovere di procedere anche su questi beni prima di passare all'esecuzione sugli immobili.

Pare dunque a me che, se è doloroso correre subito all'esecuzione immobiliare, se il correrci non è giustificato che dopo avere esauriti invano i primi tentativi, non si debba ammettere la esecuzione ipotetica della Commissione, ma bensì quella a domicilio del debitore, e che non bisogna passare alla espropriazione d'immobili se non dopo avere fatti tutti i tentativi possibili per evitarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Santamaria propone che la particella *o* che si trova nel primo alinea, sia convertita nella particella *e*.

Aderisce la Commissione?

BILLIA PAOLO. Io vorrei proporre di sopprimere l'aggiunta della Commissione e mantenere l'articolo come è proposto dal Ministero.

Quest'aggiunta praticamente si rende molto gravosa, inquantochè, ogniqualvolta il domicilio del debitore sia indicato nel catasto, l'esattore è obbligato a far eseguire l'oppignorazione sui mobili che si trovano nel luogo ove il debitore domicilia, il quale può essere anche molto lontano.

Questa esecuzione è molto gravosa per l'esattore, e, quando è gravosa per l'esattore, l'aggravio ricade sempre sul contribuente. L'esattore in questo caso richiederà sempre un aggio maggiore.

Questa esecuzione si fa sui mobili del debitore domiciliato in diverso comune e per mezzo di un altro esattore, ma l'esattore requisito è sempre persona privata, non è già un pubblico funzionario, ed egli può prestarsi e non prestarsi alle ricerche dell'esattore creditore. E se non si presta, che mezzi coattivi ha l'esattore creditore a petto dell'esattore del luogo dove ha domicilio il debitore? E se non si presta colla dovuta sollecitudine, con quali mezzi può obbligarlo? Quindi in pratica si vede molte volte verificarsi il caso, nelle provincie venete, che l'esattore del luogo dove ha domicilio il debitore trascuri l'esecuzione per l'esattore creditore, non avendo alcun interesse nè vantaggio, e, non essendo un pubblico funzionario, non può essere in verun modo obbligato a prestarsi. Laonde questa aggiunta, senza essere utile ai contribuenti, è molto gravosa all'esattore creditore. Quindi, per quelle cognizioni pratiche che io credo di avere circa l'esecu-

zione di questa legge, vorrei pregare la Commissione a rinunziare a quest'aggiunta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Confesso che aveva anch'io qualche dubbio sull'aggiunta proposta dalla Commissione, e che l'emendamento dell'onorevole Santamaria aggraverebbe; ma ora le parole dell'onorevole Billia fecero crescere in me tali dubbi, cosicchè, prima di aggiungere la mia voce a quella della Commissione per pregare la Camera di voler accettare la sua aggiunta, vorrei almeno essere ben chiaro su due punti.

Il primo è questo: si vuole procedere alla esecuzione non solo sui beni mobili esistenti nel comune nel quale l'imposta è dovuta, ma ancora in quello in cui il debitore abbia la principale sua residenza, quando essa sia indicata o dichiarata nel catasto o nel ruolo. Ma quale catasto? Quale ruolo? Che ne sa l'esattore di questa residenza?

Possono avvenire delle successioni; può darsi che non siano ancora fatte le volture; possono insomma avvenire tanti casi circa la fortuna mobiliare di un individuo che l'esattore non sarà in grado di conoscere, specialmente in un comune nel quale forse il proprietario non mette i piedi per dieci anni. Ora io temo che in questi casi la disposizione che si vorrebbe introdurre in questo articolo possa dar luogo a questioni di nullità contro le procedure ulteriori intorno a questa materia.

Fin qui ci arrivo anch'io anche senza speciali cognizioni legali, ma adesso l'onorevole Billia fa delle obiezioni che mi paiono importanti; egli dice: che mezzo ha l'esattore per agire sopra codesti mobili nell'altro comune?

Davanti a questi dubbi che hanno una certa importanza, io desidererei di avere dalla Commissione delle spiegazioni, perchè confesso che neppure io sono ancora persuaso dell'utilità dell'emendamento da essa proposto.

VILLA-PERNICE, relatore. Innanzitutto debbo dichiarare che sono incorsi alcuni errori di stampa nell'emendamento all'articolo del Ministero, proposto dalla Commissione; e nel correggere quest'emendamento vien fatta ragione alla proposta dell'onorevole Santamaria. Si deve leggere: « ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel regno quando siano indicate o dichiarate nel catasto o nel ruolo. »

Quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Billia e ai dubbi esposti dall'onorevole ministro, la Commissione fa osservare come questa esecuzione sopra mobili esistenti fuori del comune dell'esattore si fa a termini dell'articolo 33 e dell'articolo 61.

L'articolo 33, comma secondo, dice:

« Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede ai termini della presente legge, e con diritto al compenso per le spese

di cui all'articolo 69, dall'esattore del rispettivo comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. »

Ma ciò non basterebbe ancora per tranquillare l'onorevole Billia. Se l'onorevole Billia apre il progetto di legge, all'articolo 61 troverà che ivi è rispettato appunto il diritto di prelazione che l'esattore di un comune estraneo a quello dell'esattore ha per imposte dovute nella sua esattoria.

« Art. 61. La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetta agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria. »

Ecco dunque che si è rispettata e la competenza degli esattori nelle rispettive circoscrizioni pel diritto di riscuotere l'imposta, e la competenza per l'esecuzione.

Ad acquetare poi l'onorevole ministro sulla portata pratica della modificazione proposta dalla Giunta, essa accondiscenderebbe anche ad aggiungere in fine del comma queste parole: « nel catasto e nel ruolo del comune dove l'imposta è dovuta. » Quest'aggiunta è perfettamente consentanea all'idea che aveva la Giunta quando proponeva l'emendamento, e credo che sia utile per rischiarare alcuni dei dubbi che il ministro aveva esposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Billia.

BILLIA P. Non ho avuto la fortuna di farmi ben intendere dall'onorevole relatore. Io non ho parlato della prelazione dell'esattore riguardo ai mobili che si trovano nel suo comune; io ho fatto un'altra obiezione; ho detto: se l'esattore requisito, se l'esattore che viene ricercato non si presta, trascura, qual mezzo coattivo ha l'esattore creditore per obbligarlo? E se ritarda di molto l'esecuzione, qual mezzo ha per compularlo?

Se si tratta di un pubblico funzionario, c'è il mezzo di ricorrere all'autorità superiore; ma qui si tratta di un esattore privato verso un altro esattore privato; se quindi questo trascura, non opera, l'esattore creditore non ha nessun mezzo di obbligarlo e la esecuzione non ha effetto. Fintantochè non sia consumata l'esecuzione anche sopra i mobili esistenti in diverso comune, non può l'esattore creditore procedere all'esecuzione sopra gli stabili del debitore, e così gli riesce impossibile di conseguire il pagamento del proprio credito.

Vede bene quindi la Commissione come la posizione dell'esattore creditore possa essere di molto aggravata coll'obbligarlo a fare l'esecuzione sui mobili che esistono fuori del suo comune.

Praticamente, ripeto, l'esattore requisito non si presta, o si presta con molta trascuranza: ed è per questo che io credo che la proposta della Commissione aggravi inutilmente la posizione dell'esattore, senza migliorare in alcun modo quella dei contribuenti.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. (*Della Commissione*) Le osservazioni fatte dall'onorevole Billia, mi spingono ad esporre il principio da cui fu mossa la Commissione nel proporre l'aggiunta in esame.

Non vi dissimulo, signori, che si è agitata nel seno della Giunta la questione, se per l'esazione delle imposte, le quali gravano la rendita, si possa andare fino alla espropriazione del fondo che produce la rendita. Ma trasandando cotesta questione, e concesso pure che si possa procedere all'espropriazione immobiliare, si è creduto per lo meno prudente d'impedire che si ricorra a cotesto estremo quando vi siano altri mezzi di assicurare il credito dell'esattore.

Il progetto ministeriale richiedeva l'escussione dei mobili nel solo comune in cui è dovuta l'imposta, ma si è considerato che qualche volta, anzi sovente, i principali proprietari non dimorano nel comune in cui hanno le loro possidenze immobiliari.

Per conseguenza si è introdotta la disposizione, che non basti escutere i mobili nel comune dove si paga l'imposta, ma bisogna esaurire il procedimento sulla possidenza mobiliare dove preferibilmente si presume che esistano i mobili, cioè dove il debitore abbia il suo domicilio o la principale residenza. Ed affinchè non si arrechi all'esattore il disturbo di andare a cercare ove il debitore abbia il suo domicilio, si stabilì che lo stesso debba essere indicato nel catasto o nel ruolo dal quale risulti il debito dell'imposta.

L'onorevole Billia intanto teme che non ci sia mezzo come provvedere, se l'esattore del comune, ove il debitore risiede, non si presti all'esecuzione richiesta dall'altro esattore creditore delle imposte.

Potrei rispondere che tale obiezione potrebbe dar luogo ad una proposta per provvedersi in genere a che l'esattore di un comune si presti all'esazione dei crediti di un altro esattore. Potrebbe fare cotale proposta supponendosi inefficaci le disposizioni di questa legge in cui è stabilito il precetto che ogni esattore sia tenuto ad eseguire i procedimenti richiesti per la esazione dei crediti di altro esattore.

Ma se l'onorevole Billia volesse sapere come la legge provveda al caso in cui un esattore si rifiuti alla richiesta in parola, legga gli articoli 100, 101 e 102 di questa legge, e vegga che il prefetto, oltre alle pene disciplinari che saranno sviluppate nel regolamento, ha pure la facoltà di privare l'esattore dall'esercizio del suo ufficio e d'incaricare altri in di lui vece, ed a suo carico e responsabilità.

Premesse coteste spiegazioni, spero che la Camera voglia fare buon viso alla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione ha proposto al primo comma dell'articolo del Ministero un'aggiunta. Dopo avere detto: « nel quale l'imposta è dovuta, »

aggiunge « ed in quello (la Commissione accetta l'emendamento dell'onorevole Santamaria di cambiare l'o in e) ed in quello in cui il debitore abbia il domicilio o la principale residenza nel regno, quando siano indicati o dichiarati nel catasto o nel ruolo del comune dove l'imposta è dovuta. »

L'onorevole Billia propone la soppressione di quest'aggiunta.

Domando anzitutto se questa proposta soppressiva è appoggiata.

(È appoggiata, e poscia respinta.)

Ora porrò ai voti l'articolo 43 compresa l'aggiunta della Commissione di cui ho dato lettura.

(È approvato l'articolo 43, come pure lo sono senza discussione i sette seguenti:)

« Art. 44. L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

« Il nome e cognome e la paternità del debitore ;

« La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, e il valore censuario o la rendita ;

« Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto ;

« E inoltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 53, 54 ;

« L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di cinque giorni.

« Art. 45. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche ; ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della pretura del mandamento, nel quale sono situati gl'immobili da vendersi.

« Art. 46. Dopo la trascrizione e il deposito, di cui al precedente articolo, e almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli annunci giudiziari della provincia: ed è affisso alla porta esterna della pretura, a quella della casa del comune nel cui territorio sono situati gl'immobili, e a quelle della casa comunale del rispettivo capoluogo del circondario e della provincia.

« Art. 47. Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati : ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio delle ipoteche. »

A quest'articolo l'onorevole Pellatis aveva proposta un'aggiunta. È presente ?

Una voce. No!

PRESIDENTE. Allora s'intende come ritirato l'emendamento che aveva proposto.

« Art. 48. L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore e ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'articolo 47, la data dei quali non deve precedere di più che 10 giorni la data dell'avviso d'asta.

« La notificazione dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel comune della esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto comune, la notificazione si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi dietro richiesta dell'esattore creditore.

« Se il debitore non avesse domicilio o rappresentante conosciuto nel regno, la notificazione dell'avviso si fa mediante consegna del medesimo al sindaco del comune nel quale è dovuta l'imposta.

« Quando i creditori ipotecari abbiano eletto domicilio a tenore del numero 2 dell'articolo 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

« La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli annunci giudiziari della provincia, come all'articolo 46, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati iscritti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco.

« Art. 49. Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, eccettochè sull'istanza dell'esattore il pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

« Art. 50. Nel giorno dell'incanto e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella cancelleria della pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 47 e 48, la prova delle affissioni dell'avviso di asta prescritto dall'articolo 44, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dell'istesso articolo e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 48.

« Art. 51. Il pretore presiede l'asta, assistito dal cancelliere.

« L'atto d'asta indica le offerte e il nome degli oblatori.

« Le offerte e il deliberamento non possono farsi ad un prezzo minore di quello stabilito secondo le norme dell'articolo 663 del Codice di procedura civile.

« Le offerte devono essere garantite da un deposito in danaro corrispondente al 5 per cento del prezzo come sopra determinato.

« L'atto d'asta è redatto dal pretore assistito dal cancelliere e coll'intervento dell'esattore, ed è firmato da tutti gl'intervenuti. »

VILLA-PERNICE, relatore. Nella modificazione proposta dalla Commissione, resta ben inteso che l'esattore

possa farsi anche rappresentare da un'altra persona; per cui, se si credesse opportuno, come il signor ministro mi aveva fatto osservare, di aggiungere le parole *dell'esattore, o di chi per esso*, la Commissione non avrebbe difficoltà.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se si crede che basti questa dichiarazione per interpretare l'articolo nel senso che vi sia sempre facoltà di delegare un altro, non ho nessuna difficoltà a farla. (*Sì! sì!*)

NEGROTTA. Quando si dice *il pretore*, s'intende che si può sempre far rappresentare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Resta ben inteso che di questa dichiarazione si terrà conto nel regolamento, giacchè altrimenti bisognerebbe ripetere questa facoltà in tutti gli articoli, il che sarebbe troppo lungo.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 51.

(E approvato, e lo sono pure i cinque seguenti:)

« Art. 52. Il deliberamento trasferisce nel deliberatario soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore espropriato, quando il deliberatario ne abbia sborsato l'intero prezzo, e salvi gli effetti dell'articolo 57.

« Il deliberatario deve sborsare l'intero prezzo non più tardi di tre giorni dopo il deliberamento. Non effettuandone il pagamento entro tale termine, l'immobile sarà posto a nuovo incanto a spese e rischio di lui.

« Art. 53. Mancando nel primo incanto offerte superiori al prezzo come sopra determinato, il pretore con decreto dichiara che si procederà al secondo esperimento nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta e col ribasso di un decimo sul detto prezzo.

« Tale decreto, tre giorni prima di quello fissato pel secondo esperimento, deve affiggersi alla porta esterna della pretura ed in quella della casa del comune nel quale sono situati gl'immobili del debitore.

« Art. 54. Quando sia tornato inutile il secondo esperimento il pretore, con decreto da pubblicarsi nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente, ordina che si proceda, nel giorno prefinito a quest'uopo dall'avviso d'asta, al terzo esperimento sulla metà del prezzo indicato nel secondo capoverso dell'articolo 51.

« Non presentandosi oblatori nemmeno al terzo esperimento, l'immobile è devoluto di diritto al demanio dello Stato per una somma corrispondente all'ammontare dell'intero credito dell'esattore per imposte erariali e sovrimposte.

« L'esattore non può mai essere deliberatario.

« Art. 55. Se il prezzo di vendita degl'immobili posti nel comune dell'esattoria supera il credito dell'esattore, comprese le spese di esecuzione e le multe, la eccedenza sarà restituita al debitore, ove non sianvi creditori ipotecari iscritti, o creditori chirografari oppositori; qualora alcuno di questi esista, essa verrà depositata nella Cassa dei depositi e prestiti per essere aggiudicata agli aventi diritto.

« Art. 56. Quando l'esattore agisce in via esecutiva sugli immobili posti nel comune dell'esattoria per tasse diverse dalla fondiaria, o quando agisce per la fondiaria sopra immobili posti fuori del comune dell'esattoria, il prezzo ricavato dalla vendita si deposita nella Cassa dei depositi e prestiti, e l'esattore deve provocare il giudizio di graduazione davanti la competente autorità giudiziaria.

« Art. 57. È ammesso il riscatto dei beni immobili di cui fu espropriato il contribuente, a norma degli articoli 52, 53 e 54, in favore del debitore espropriato e di ogni creditore ipotecario, in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile.

« È pure ammesso il riscatto in favore dei creditori chirografari con data certa e opponenti, nel solo caso in cui l'immobile è devoluto al demanio. Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore, e il creditore chirografario che lo riscatta dal demanio, esercitano sull'immobile i diritti che loro competono, rimanendo salve le ragioni sul prezzo che superasse la somma del debito verso l'esattore, pel quale ebbe luogo la espropriazione.

« L'esercizio del diritto di riscatto e le ragioni sul prezzo devono farsi valere nel termine di tre mesi dalla data del deliberamento, mediante domanda presentata al pretore.

« La domanda deve essere accompagnata dal deposito nella cancelleria della pretura del montare del prezzo della vendita e dei relativi interessi al 5 per cento, oltre l'offerta al compratore del rimborso delle spese fatte in conseguenza dell'acquisto.

« Il pretore, con suo decreto, dichiara effettuato il riscatto.

« Col riscatto il creditore ipotecario subentra per la somma sborsata nel privilegio dello Stato sopra l'immobile.

« Nel caso di concorrenza nell'esercizio del diritto di riscatto il contribuente è preferito al creditore ipotecario, e questo al creditore chirografario. »

L'onorevole Santamaria ha facoltà di parlare.

SANTAMARIA. Giunti all'articolo 57, la finanza ha già riscossa l'imposta. Volete o non volete a questo punto usare misericordia al contribuente?

I miei emendamenti su questo articolo non sono rivolti ad altro se non ad estendere il termine del riscatto da tre mesi ad un anno, sulla considerazione che il debitore il quale oggi è espropriato per una rata della fondiaria, cioè per un sesto dell'imposta, non è possibile che fra tre mesi si trovi nelle mani il prezzo intero del fondo e gli interessi sullo stesso. Lo Stato nulla rimette nel concedere agevolazioni. O il fondo è passato al demanio, ed il demanio una volta che è pagato del prezzo, non ha nessun interesse a ritenerlo. O il fondo è caduto nelle mani di un terzo, e in tale

caso questo terzo che ha comprato con la condizione della possibilità di riscatto fra un anno, non può avanzare nessuna specie di doglianze.

Il mio secondo emendamento sarebbe però diretto ad accordare il riscatto al debitore, non nel solo caso nel quale l'aggiudicazione avesse raggiunto un prezzo inferiore al prezzo legale, ma in tutti quanti i casi.

Questa variazione è principalmente reclamata dallo Stato dei catasti di alcune provincie, nelle quali il prezzo reale è molto al disopra del legale.

E qui vengo all'ultima parte del mio emendamento. Voi date un diritto di riscatto anche al creditore ipotecario o chirografario. Io non vedo bene se si tratta di un diritto di riscatto esercitato dal creditore in proprio nome o di un diritto di riscatto esercitato a nome del debitore. Se è un diritto esercitato dal creditore in proprio nome non me ne so spiegare la ragione. Non basta la speculazione del demanio: ci deve essere anche quella del creditore.

Vorrei dunque che questo creditore avesse la facoltà di riscattare, ma esercitando i diritti del debitore e conservando sul fondo i diritti di un creditore anticretico. Il fondo passerebbe nelle sue mani a titolo precario. Il debitore nello stesso termine di un anno che voi date pel riscatto, avrebbe il diritto di liberarsi e di ricuperare la proprietà.

VILLA-PERNICE, relatore. Anzitutto risponderò all'onorevole Santamaria, relativamente all'argomento del termine che egli propone per far valere il diritto di riscatto. Egli vorrebbe che il diritto di riscatto si potesse esercitare entro un anno e si togliesse la limitazione di tre mesi; ma qui si tratta di un privilegio introdotto per tutelare il diritto del terzo, che è contrario all'interesse dello Stato perchè potrebbe diminuire il numero di coloro che intendessero di presentarsi all'acquisto all'asta.

Come volete che si presentino compratori per un immobile, quando il compratore deve rimanere per un anno incerto sulla approvazione e sulla sicurezza dell'acquisto, quando per un anno rimane sospeso l'effetto dell'esercizio del diritto di riscatto?

Parmi che il termine di tre mesi sia sufficiente per tutelare il diritto del terzo e del debitore espropriato; estenderlo ad un anno è soverchio. D'altronde, tanto il contribuente espropriato, quanto i creditori ipotecari e i terzi, i quali hanno interesse e diritto di riscattare l'immobile, sono avvertiti con mezzi di pubblicità così opportuni, per mezzo degli avvisi stabiliti dalla legge, e che vennero moltiplicati dalle proposte della Commissione, che non c'è pericolo che alcuno dei creditori ignori che l'immobile va ad essere espropriato per causa d'imposta non pagata.

Relativamente poi alla critica fatta dall'onorevole Santamaria sul dato di valore prescelto e stabilito, per luogo il diritto di riscatto, io debbo dire che mi pare erronea. perchè possa aver rettificare un'idea ca.

L'onorevole Santamaria crede che si tratti di cataste. Non si tratta di questo. L'articolo 663 del Codice di procedura civile stabilisce che il prezzo su cui si deve aprire l'asta sia di 60 volte il tributo diretto verso lo Stato. Ora, l'accordare questo diritto di riscatto quando l'immobile sia stato venduto al disotto di questo valore, non mi par cosa conveniente, poichè al disotto di questo valore sarebbe venduto ad un prezzo che mercantilmente non potrebbe ritenersi lesivo degli interessi del contribuente e dei terzi.

Credo così di aver risposto agli appunti fatti dall'onorevole Santamaria.

Voci. Ai voti! ai voti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego l'onorevole Santamaria di non insistere in questa sua proposta che arrecherebbe un danno al contribuente.

Se chi compera questi beni all'asta deve lasciare ad un terzo la facoltà di riscatto per un anno, questi beni saranno sempre venduti a prezzo molto basso, mentre non è probabile che nel frattempo mutino le condizioni del contribuente.

Quindi l'onorevole Santamaria arrecherebbe, lo ripete, un danno a colui al quale intende giovare.

PRESIDENTE. L'onorevole Santamaria ritira le sue proposte?

SANTAMARIA. No; v'insisto.

PRESIDENTE. In tal caso consulterò la Camera.

Questi emendamenti sono tre. Col primo si sopprimerebbero dal prima alinea dell'articolo le parole: « in tutti i casi in cui il deliberamento abbia avuto

luogo ad un prezzo inferiore a quello che fu determinato, giusta l'articolo 663 del Codice di procedura civile. »

Domando se quest'emendamento soppressivo è appoggiato.

(È appoggiato, quindi respinto.)

Il secondo emendamento dell'onorevole Santamaria consiste nel sostituire le parole: « nel termine di un anno » alle altre: « nel termine di tre mesi. »

Domando se quest'emendamento è appoggiato.

(È appoggiato, quindi respinto.)

Il terzo emendamento intende a sostituire al secondo alinea le parole:

« Il creditore ipotecario che riscatta l'immobile dal compratore esercita sull'immobile medesimo i diritti di un creditore anticretico. »

Domando se questo emendamento sostitutivo è appoggiato.

(È appoggiato, quindi respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 57.

(È approvato.)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette;

2° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento forestale.